

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1084 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2015

recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di determinate modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

[notificata con il numero C(2015) 797]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice abbia dimostrato obiettivamente che le proprie misure conseguono il livello di protezione adeguato per la parte importatrice («le parti»).
- (2) L'accordo è stato debitamente approvato con decisione 97/132/CE, la quale prevede altresì che le modifiche degli allegati dell'accordo derivanti dalle raccomandazioni del comitato di gestione misto siano adottate secondo la procedura di cui alla direttiva 72/462/CEE del Consiglio ⁽²⁾. La direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio ⁽³⁾. Il considerando 10 della direttiva 2004/68/CE dichiara che le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali che si applicano alle carni e ai prodotti a base di carne a norma della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite da quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Lo stesso considerando dichiara inoltre che le altre norme della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ e dalla direttiva 2004/68/CE.
- (3) La Nuova Zelanda ha ristrutturato le proprie autorità competenti nel 2010, di modo che la nuova autorità competente è ora il ministero per le Industrie primarie. L'Unione ha proposto una leggera modifica della definizione dei ruoli degli Stati membri e della Commissione. Le parti hanno raccomandato di aggiornare l'allegato II dell'accordo per rispecchiare tali modifiche.
- (4) Le parti hanno raccomandato di modificare le definizioni dei diversi status di equivalenza, in particolare a proposito dello status «Si (1)» nel glossario dell'allegato V dell'accordo, con un rimando al modello di attestato di cui alla sezione 1, lettera a) dell'allegato VII dedicata alla certificazione. Le parti hanno anche inteso stabilire una

⁽¹⁾ GUL 57 del 26.2.1997, pag. 4.

⁽²⁾ Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di prodotti a base di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28).

⁽³⁾ Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

base giuridica che permetta all'Unione di impiegare il sistema informatico integrato dell'Unione, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione ⁽¹⁾ («TRACES»), per i certificati di importazione dei prodotti di equivalenza «Sì (1)» provenienti dalla Nuova Zelanda. Tale impiego permetterà un aggiornamento più rapido della certificazione, nonché l'ampliamento del ricorso alla certificazione elettronica. Le parti hanno inoltre raccomandato di includere le definizioni per il sistema TRACES e per il sistema elettronico E-cert della Nuova Zelanda, e di aggiornare le denominazioni di alcune malattie degli animali figuranti nel glossario dell'allegato V dell'accordo.

- (5) La Nuova Zelanda ha effettuato una nuova valutazione dei rischi in rapporto all'importazione di sperma ed embrioni bovini, in base alla quale la malattia emorragica epizootica non è più considerata una malattia di rilievo per lo sperma bovino e la Nuova Zelanda ha abrogato le proprie condizioni d'importazione. Ha inoltre rivisto le condizioni relative alla febbre Q e alla diarrea virale bovina (di tipo II). Le parti hanno di conseguenza raccomandato di modificare nell'allegato V dell'accordo, alla sezione 1, il capitolo 1 «Sperma» e il capitolo 2 «Embrioni», nonché alla sezione 5 il capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione». Le parti hanno inoltre raccomandato di eliminare alla sezione 1, dal capitolo 1 «Sperma», le «azioni» precedentemente stabilite per le esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione, e di introdurre una nuova «azione» che esorta l'UE a considerare l'opportunità di verificare se l'analisi dello sperma alla ricerca della rinotracheite bovina infettiva (IBR) con la metodologia del test di reazione a catena della polimerasi (PCR), approvata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), fornisca una garanzia equivalente allo status di indennità da tale malattia. È quindi opportuno modificare nell'allegato V dell'accordo le condizioni speciali di cui alla sezione 1, capitoli 1 e 2, e le correlate disposizioni relative alla certificazione di cui alla sezione 5, capitolo 28.
- (6) Per quanto riguarda le api vive l'Unione ha adottato nuove norme in merito al riconoscimento di Stati membri o di loro regioni come indenni da varroasi delle api, con la conseguente applicazione di restrizioni degli scambi; queste colpiscono anche le importazioni dalla Nuova Zelanda, che non è indenne dalla malattia citata. Le parti hanno raccomandato di aggiungere all'allegato V dell'accordo, sezione 1, capitolo 3 «Animali vivi», per quanto riguarda «api vive, bombi, compreso germoplasma di api/bombi», colonna delle condizioni speciali, la restrizione all'esportazione negli Stati membri o nelle loro regioni figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione ⁽²⁾. L'Unione ha altresì modificato con la decisione 2010/270/UE della Commissione ⁽³⁾ le proprie condizioni d'importazione in relazione alla peste americana. Di conseguenza le parti hanno raccomandato di modificare anche, nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, il capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione».
- (7) A fini di coerenza con l'allegato V dell'accordo, sezione 2, capitolo 4.B. «Carni fresche di pollame», le parti hanno concordato di modificare il titolo della sezione 2 dell'allegato V mediante l'inserimento dei termini «carni fresche» prima di «pollame».
- (8) La Nuova Zelanda ha effettuato una valutazione dei rischi relativi alla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) e ha modificato le proprie condizioni d'importazione per le carni suine. Le parti hanno raccomandato pertanto di inserire, nell'allegato V dell'accordo, sezione 2, capitolo 4.A. «Carni fresche», la PRRS tra le condizioni speciali in relazione alla «salute animale», suini da esportazione dall'Unione in Nuova Zelanda, e di stabilire gli attestati pertinenti nell'allegato V, sezione 5, capitolo 28.
- (9) La Nuova Zelanda ha rivisto nel 2010 le proprie regole sulla manipolazione di cartoni nel settore dell'imballaggio delle carni. L'Unione ha valutato tali nuove norme e stabilito che sono equivalenti alla normativa dell'Unione. Le parti hanno pertanto concordato di conservare l'equivalenza e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.
- (10) La Nuova Zelanda ha rivisto nel 2012 i propri sistemi di ispezione delle carni bovine, ovine e caprine. Le modifiche principali si riferiscono al trasferimento dei compiti di ispezione in relazione alla qualità delle carni all'operatore del settore alimentare, mentre la supervisione generale rimane in capo all'autorità competente. L'Unione ha valutato tali nuove norme e stabilito che sono equivalenti alla normativa dell'Unione. Le parti hanno pertanto concordato di conservare l'equivalenza e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.
- (11) La Nuova Zelanda ha effettuato una valutazione scientifica dei rischi relativi ai prodotti a base di latte crudo e ha stabilito requisiti per l'importazione e meccanismi giuridici per il riconoscimento dell'equivalenza dei prodotti lattiero-caseari non pastorizzati (ad esclusione del latte crudo). L'Unione ha esaminato tale valutazione ed entrambe le parti hanno raccomandato nel 2010 il riconoscimento della reciproca equivalenza di tali prodotti. A

⁽¹⁾ Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GUL 8 del 14.1.2003, pag. 44).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GUL 273 del 15.10.2013, pag. 38).

⁽³⁾ Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni (GUL 118 del 12.5.2010, pag. 56).

fini di coerenza e semplificazione le parti hanno raccomandato di sostituire nell'allegato V dell'accordo, sezione 3, capitolo 8 «Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano», i sottotipi «Formaggi morbidi a base di latte crudo» e «Formaggi duri a base di latte crudo (tipo Parmigiano)» con un nuovo sottotipo «Prodotti lattiero-caseari non pastorizzati (escluso il latte crudo)» al quale attribuire lo status «Sì (1)» senza condizioni speciali.

- (12) L'Unione ha rivisto le proprie norme sui metodi di analisi per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi con il regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione ⁽¹⁾. La Nuova Zelanda ha presentato alla valutazione di equivalenza dell'Unione i fascicoli relativi alla propria metodologia di analisi per la rilevazione delle biotossine e ai criteri di approvazione negli anni 2003, 2006 e 2010. Effettuata la valutazione, le parti hanno stabilito che i sistemi dell'una e dell'altra sono equivalenti e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.
- (13) L'Unione ha intrapreso un'importante revisione della propria normativa in materia di sottoprodotti di origine animale. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽⁴⁾. Valutata l'opportunità di confermare l'equivalenza, le parti hanno concluso che lo status di equivalenza stabilito dall'accordo per i sottoprodotti di origine animale, tanto neozelandesi destinati all'esportazione nell'Unione, quanto dell'Unione destinati all'esportazione in Nuova Zelanda, non è stato modificato dalla nuova legislazione dell'Unione e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V.
- (14) Per quanto riguarda la modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 operata dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione ⁽⁵⁾, che ha aggiunto le interiora aromatizzanti e i derivati lipidici come merce distinta, le parti hanno raccomandato di aggiungere le interiora aromatizzanti nell'allegato V dell'accordo, sezione 4, capitolo 21, «Alimenti per animali da compagnia (compresi alimenti trasformati) contenenti soltanto materiale della categoria 3». Le parti hanno raccomandato di attribuire lo status «Sì (3)» in relazione a salute animale e sanità pubblica alle esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione e lo status «NV» alle esportazioni dall'Unione in Nuova Zelanda.
- (15) Le parti hanno raccomandato di modificare, nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, il titolo del capitolo 27, sostituendo «Definizioni» con «Questioni orizzontali», nonché di cancellare tutti i sottocapitoli di detto capitolo.
- (16) Il sottocapitolo «Sistemi di certificazione» dell'allegato V all'accordo, sezione 5, capitolo 27, chiarisce a quali tipi di merci si applichi l'equivalenza dei sistemi di certificazione. Le parti hanno raccomandato di spostare tale indicazione dei tipi di merci dalla colonna «Condizioni speciali» alla colonna «Equivalenza» dello stesso sottocapitolo senza ulteriori modifiche.
- (17) Le parti hanno raccomandato di inserire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27, un sottocapitolo contenente le disposizioni in materia di riesportazione dei prodotti importati nei casi in cui il prodotto sia originario di un paese terzo e proveniente da stabilimenti dai quali è autorizzata l'esportazione sia nell'Unione sia in Nuova Zelanda. Tali disposizioni sono attualmente esposte nell'allegato VII della decisione 2003/56/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (18) Effettuata una valutazione le parti hanno concluso che, relativamente ai prodotti cui è stata attribuita l'equivalenza «Sì (1)», i sistemi di monitoraggio microbiologico e di analisi dei prodotti della pesca e di quelli lattiero-caseari sono equivalenti, sebbene si riconosca che i criteri microbiologici possono essere diversi. La responsabilità di conformarsi agli specifici criteri di sicurezza alimentare della parte importatrice è in capo agli operatori

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38).

esportatori. Le parti hanno raccomandato di includere nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27, un sottocapitolo con le disposizioni relative a un sistema di monitoraggio microbiologico e di analisi. Tali disposizioni si applicano anche al settore delle carni in base allo status di equivalenza concordato in precedenza dalle parti.

- (19) Effettuata una valutazione, le parti hanno concluso che i sistemi adottati da ciascuna delle parti in merito a iscrizioni degli stabilimenti in elenchi sono equivalenti. Le parti hanno quindi raccomandato di stabilire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27, un sottocapitolo con le disposizioni relative ad una procedura semplificata di inserimento negli elenchi per l'esportazione nell'Unione degli stabilimenti in Nuova Zelanda che producono prodotti di origine animale. Ciò si applica ai prodotti per i quali è stata stabilita l'equivalenza a livello di sanità pubblica.
- (20) L'Unione ha modificato le proprie condizioni d'importazione in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) con il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Al fine di rispecchiare tali modifiche le parti hanno raccomandato di aggiornare l'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione».
- (21) Piuttosto che compilare un elenco degli Stati membri e delle loro regioni indenni da rinotracheite bovina infettiva e che hanno in atto programmi approvati di lotta contro tale malattia nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, le parti hanno raccomandato di inserire in detto capitolo 28 un rimando alla decisione 2004/558/CE della Commissione ⁽²⁾, in cui sono riconosciuti ed elencati tali Stati membri e le loro regioni.
- (22) Piuttosto che inserire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, un elenco degli Stati membri e delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e che hanno in atto programmi approvati di lotta contro tale malattia, le parti hanno raccomandato di inserire nel capitolo 28 un rimando alla decisione 2008/185/CE della Commissione ⁽³⁾ in cui sono riconosciuti ed elencati tali Stati membri e le loro regioni.
- (23) Le parti hanno raccomandato di aggiungere nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, un attestato nella certificazione in relazione alla peste suina classica (CSF) per i prodotti a base di suini selvatici esportati dall'Unione in Nuova Zelanda.
- (24) A fini di coerenza con l'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, le parti hanno raccomandato di usare il termine «attestato» in tutta la tabella del capitolo 29 «Misure di lotta contro le malattie convenute con accordo reciproco» di detto allegato.
- (25) Nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, le parti hanno raccomandato di scindere il capitolo 29 in due sottocapitoli: «29.A. Situazione sanitaria per specifiche malattie convenute di comune accordo», che riprende il capitolo 29 preesistente, e un nuovo sottocapitolo «29.B. Misure convenute di comune accordo per il contrasto di specifiche malattie eventualmente manifestatesi».
- (26) Per quanto riguarda l'articolo 6 dell'accordo intitolato «Regionalizzazione», le parti hanno raccomandato di inserire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, sottocapitolo 29.B, le condizioni comuni relative agli scambi di determinati prodotti di origine animale nel caso che si manifesti una specifica malattia nel territorio dell'una o dell'altra parte.
- (27) Al fine di semplificare la certificazione di cui all'allegato VII dell'accordo e di facilitare il passaggio alla certificazione elettronica, le parti hanno raccomandato di modificare la sezione 1 di detto allegato in modo da prevedere la possibilità di ridurre il numero di modelli di certificati, riducendo al minimo il numero di attestati richiesti. Le parti hanno inoltre raccomandato che l'inserimento dei riferimenti legislativi della parte esportatrice, previsto dall'allegato V dell'accordo, sia a discrezione della parte importatrice.
- (28) Le parti hanno chiarito che l'attestato sanitario modello quale riportato nell'allegato VII dell'accordo, sezione 1, può essere usato quando un animale vivo o un prodotto di origine animale possiede il livello di equivalenza «Sì (1)» solo a livello di sanità pubblica o di salute animale, senza l'obbligo di equivalenza della certificazione. Le parti hanno quindi raccomandato modifiche alla sezione 1 di detto allegato, anche in merito alla possibilità che il modello di attestato sia usato nei certificati rilasciati successivamente alla spedizione, di modo che l'uso sia limitato ad animali vivi e prodotti di origine animale per i quali l'equivalenza dei sistemi di certificazione è stata determinata nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

⁽³⁾ Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

- (29) Le parti hanno raccomandato di esporre nell'allegato VII, sezione 1, la base giuridica di determinate disposizioni aggiuntive facoltative, statuite dall'allegato V dell'accordo, da utilizzare nella certificazione. Tale modifica si riferisce agli attestati aggiuntivi di cui in detto allegato, sezione 5, capitolo 28, nonché, per le esportazioni dell'Unione nella Nuova Zelanda, all'attestato aggiuntivo «il prodotto di origine animale è ammesso senza restrizioni agli scambi all'interno dell'Unione».
- (30) Al fine di semplificare la certificazione di cui all'allegato VII dell'accordo, sezione 2, e di facilitare il passaggio alla certificazione elettronica, le parti hanno raccomandato di abrogare l'obbligo che i certificati comprendano le note esplicative di guida alla compilazione, come anche l'obbligo di inserire attestati non pertinenti alla partita. Le parti hanno inoltre raccomandato che sia consentito apportare modifiche di lieve entità al formato del modello di certificato.
- (31) Entrambe le parti hanno elaborato sistemi di certificazione elettronica, oltre ad un collegamento che permette il trasferimento di dati tra il sistema neozelandese E-Cert e quello dell'Unione TRACES, il che permette la presentazione di certificati in formato elettronico per i prodotti neozelandesi esportati nell'Unione. Considerato che tale certificazione elettronica fornisce garanzie equivalenti alla certificazione su carta, le parti hanno raccomandato di modificare l'allegato VII dell'accordo in modo da istituire il meccanismo giuridico necessario a consentire l'uso esclusivo della certificazione elettronica.
- (32) Le parti hanno ripetuto la valutazione dei controlli frontaliere degli animali vivi e dei prodotti di origine animale istituiti dall'allegato VIII dell'accordo, sezione A. Le parti hanno raccomandato di stabilire il livello dei controlli di identità al 100 % e che tale tasso possa essere applicato dalle parti in maniera discrezionale. Le parti hanno altresì raccomandato di stabilire una base giuridica per la delega delle attività relative ai controlli frontaliere ad una persona o agenzia responsabile. In base al livello elevato di conformità e affidabilità del commercio bilaterale, le parti hanno raccomandato di ridurre la frequenza dei controlli fisici sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano dal 2 % all'1 %. Le parti hanno inoltre chiarito che gli animali vivi destinati al consumo umano rientrano, per quanto riguarda la frequenza di applicazione dei controlli fisici, nella stessa categoria dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e hanno quindi raccomandato di aggiungere «animali vivi» prima di «prodotti di origine animale destinati al consumo umano» nel capitolo 2 «Controlli fisici», ora modificato in «Controlli fisici (casuali o mirati)», della sezione A di detto allegato.
- (33) Ripetuta la valutazione delle tariffe delle ispezioni durante i controlli alle frontiere, le parti ne hanno raccomandato l'aggiornamento nell'allegato VIII dell'accordo, sezione B. Per quanto riguarda le esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione, le parti hanno raccomandato di applicare le tariffe delle ispezioni stabilite dall'allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ con una riduzione del 22,5 %. Tale tasso di riduzione è calcolato in base all'ipotesi che il tasso di controlli fisici per le importazioni dalla Nuova Zelanda sia pari solo al 10 % del tasso di normali controlli fisici applicati ad altri paesi terzi e all'ipotesi che il costo dei controlli fisici costituisca il 25 % dei costi totali da coprire a carico delle tariffe. Per le esportazioni dall'Unione verso la Nuova Zelanda si differenzia tra le partite per le quali vengono effettuati controlli documentali e d'identità e le partite per le quali vengono effettuati controlli fisici aggiuntivi. Viene altresì stabilito, nelle tariffe delle ispezioni della Nuova Zelanda, un adeguamento per tener conto dell'inflazione.
- (34) A seguito di modifiche della legislazione di entrambe le parti, i riferimenti alla legislazione negli allegati dell'accordo sono obsoleti. Entrambe le parti hanno pertanto raccomandato di aggiornare i riferimenti legislativi dell'Unione e della Nuova Zelanda in detti allegati.
- (35) Le modifiche proposte agli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo sono state discusse nel corso di riunioni e conferenze telefoniche nelle date 30-31 marzo 2009, 24 giugno 2010, 24 marzo 2011, 29-30 maggio 2012 e 12 dicembre 2013 dal comitato di gestione misto che ne ha raccomandato l'adozione.
- (36) In seguito a tali raccomandazioni risulta opportuno modificare le disposizioni pertinenti negli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo.
- (37) A norma dell'articolo 16 dell'accordo, le modifiche degli allegati sono determinate di comune accordo, anche per corrispondenza in forma di scambio di lettere tra le parti.
- (38) È pertanto opportuno approvare a nome dell'Unione le modifiche raccomandate degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

- (39) A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo, le modifiche concordate degli allegati dell'accordo approvato entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure interne necessarie per la ratifica.
- (40) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome dell'Unione europea le modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo.

Il testo di uno scambio di lettere che costituisce l'accordo con la Nuova Zelanda, ivi comprese le modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare è autorizzato a nome dell'Unione europea a firmare la lettera con l'effetto di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

Le modifiche dell'accordo sotto forma di scambio di lettere e la data della loro entrata in vigore sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

facente parte di un accordo con la Nuova Zelanda relativo alle modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale del 17 dicembre 1996

A. Lettera dell'Unione europea

23 marzo 2015

Gentilissima signora Roche,

con riferimento all'articolo 16, paragrafo 2, dell'Accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, del 17 dicembre 1996, mi prego di proporLe di modificare gli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo come segue:

secondo quanto raccomandato dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo, si propone di sostituire i testi degli allegati II, V, VII e VIII con i rispettivi testi degli allegati II, V, VII e VIII allegati alla presente.

Le sarei grato se volesse confermare che la Nuova Zelanda accetta queste modifiche degli allegati dell'accordo.

Con riferimento all'articolo 18, paragrafo 3, dell'Accordo mi prego inoltre di informarLa che l'Unione europea ha espletato la procedura interna di approvazione delle modifiche.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per l'Unione europea

Ladislav MIKO

B. Lettera della Nuova Zelanda

31 marzo 2015

Egregio signor Miko,

mi prego di riferirmi alla Sua lettera recante i particolari delle modifiche proposte degli allegati II, V, VII e VIII dell'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, del 17 dicembre 1996.

In proposito mi prego di confermarLe che la Nuova Zelanda accetta le modifiche proposte, raccomandate dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo, una copia delle quali è allegata alla presente.

Con riferimento all'articolo 18, paragrafo 3, dell'Accordo mi prego inoltre di informarLa che la Nuova Zelanda ha espletato la procedura interna di approvazione delle modifiche.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Con i migliori saluti,

Per l'autorità competente della Nuova Zelanda

Deborah ROCHE

Deputy Director-General Policy & Trade

«ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

PARTE A

Nuova Zelanda

Il ministero per le Industrie primarie è responsabile dei controlli in materia sanitaria e veterinaria.

- Per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione europea, il ministero per le Industrie primarie è responsabile della definizione delle norme e delle condizioni di carattere sanitario (sicurezza alimentare) e concernenti la salute animale (zoosanitarie) e della definizione dei certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e condizioni convenute di carattere sanitario e zoosanitario.
- Per quanto riguarda le importazioni in Nuova Zelanda, il ministero per le Industrie primarie è responsabile della definizione delle norme e condizioni di carattere sanitario (sicurezza alimentare) e concernenti la salute animale (zoosanitarie).

PARTE B

Unione europea

Il controllo è condiviso dai servizi nazionali dei singoli Stati membri e dalla Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti.

- Per quanto riguarda le esportazioni in Nuova Zelanda, gli Stati membri sono responsabili di controllare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di produzione, comprese ispezioni e/o verifiche obbligatorie, e di rilasciare i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute.
- Per quanto riguarda le importazioni nell'Unione europea, la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e/o verifiche dei sistemi di controllo, nonché dell'indispensabile azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato interno.

ALLEGATO V

RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE**Glossario**

- | | |
|--------|--|
| Sì (1) | Equivalenza riconosciuta. Si utilizzano i modelli di attestati sanitari di cui all'allegato VII, sezione 1, lettera a). L'UE può definire propri certificati per l'importazione dalla Nuova Zelanda di animali vivi e di prodotti di origine animale aventi status "Sì (1)" nel sistema Traces utilizzando un modello come convenuto fra le parti. |
| Sì (2) | Equivalenza riconosciuta in linea di massima. Restano da risolvere alcuni problemi specifici. Si utilizzano i modelli di certificati sanitari o i documenti veterinari della parte importatrice. |
| Sì (3) | Equivalenza sotto forma di conformità ai requisiti della parte importatrice. Si utilizzano i modelli di certificati sanitari o i documenti veterinari della parte importatrice. |
| NV | Non valutato. Si utilizzano i certificati sanitari o i documenti veterinari della parte importatrice. |
| V | In corso di valutazione — sotto esame. Si utilizzano i modelli di certificati sanitari o i documenti veterinari della parte importatrice. |
| [] | Problemi segnalati per imminente soluzione. |
| No | Non equivalenza e/o necessità di un'ulteriore valutazione. Gli scambi possono aver luogo se la parte esportatrice ottempera alle condizioni prescritte dalla parte importatrice. |

N.A.	Non applicabile
ASF	Peste suina africana
BSE	Encefalopatia spongiforme bovina
BT	Febbre catarrale degli ovini
C	Celsius
CBPP	Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
CSF	Peste suina classica
UE/NZ	Unione europea/Nuova Zelanda
E-Cert	Sistema di trasmissione elettronica dei dati della Nuova Zelanda per le certificazioni sanitarie per l'esportazione
EIA	Anemia infettiva equina
Afta epizootica	Afta epizootica
gst	Imposta su beni e servizi
HPNAI	Influenza aviaria ad alta patogenicità soggetta a denuncia
HTST	Rapida ad elevata temperatura
IBR	Rinotracheite bovina infettiva
LPNAI	Influenza aviaria a bassa patogenicità soggetta a denuncia
LSD	Dermatite nodulare del bovino
min	minuto(i)
ND	Malattia di Newcastle
Nessuna	Nessuna condizione speciale
OIE	Ufficio internazionale delle epizootie
PAT	Proteine animali trasformate
PPR	Peste dei piccoli ruminanti
PRRS	Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini
RND	Peste bovina
SVD	Malattia vescicolare dei suini
Traces	Sistema UE di trasmissione elettronica dei dati per le certificazioni sanitarie (per l'esportazione)
TSE	Encefalopatia spongiforme trasmissibile
UHT	Temperatura ultra-alta
VS	Stomatite vescicolare

Sezione I
Germoplasma e animali vivi

Prodotto	Esportazioni da UE a Nuova Zelanda (1)				Esportazioni da Nuova Zelanda nell'UE					
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme UE	Norme NZ				Norme NZ	Norme UE			
1. Sperma										
— Bovidi	88/407/CEE	Biosecurity Act (1993) S 22	Si (1)	cfr. capitolo 28: — Febbre Q — Febbre cattorale degli ovini		Animal Products Act (1999)	88/407/CEE 2011/630/UE	V	IBR cfr. capitolo 28.	L'UE considererà l'opportunità di verificare se l'analisi dello sperma alla ricerca dell'IBR eseguita utilizzando il metodo di prova PCR, approvato dall'OIE, fornisce una garanzia equivalente allo status di paese indenne da IBR.
— Ovini/capriini	92/65/CEE 2010/470/UE	Biosecurity Act (1993) S 22	No			Animal Products Act (1999)	92/65/CEE 2010/472/UE	NV		
— Suini	90/429/CEE	Biosecurity Act (1993) S 22	NV			Animal Products Act (1999)	90/429/CEE 2012/137/UE	NV		
— Cervidi	92/65/CEE	Biosecurity Act (1993) S 22	No			Animal Products Act (1999)	92/65/CEE	No		
— Equidi	92/65/CEE 2010/470/UE	Biosecurity Act (1993) S 22	Si (3)			Animal Products Act (1999)	92/65/CEE 2004/211/CE 2010/471/UE	Si (3)		

— Canidi	92/65/CEE	Biosecurity Act (1993) S 22	NV		Animal Products Act (1999)	92/65/CEE	NV		
2. Embrioni (esclusi gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida)									
— Bovidi Embrioni concepiti in vivo	89/556/CEE	Biosecurity Act (1993)	Si (1)	cfr. capitolo 28: — Febbre Q — Diarrea virale bovina (tipo II)	Animal Products Act (1999)	89/556/CEE 2006/168/CE	Si (1)		
Embrioni concepiti in vitro	89/556/CEE	Biosecurity Act (1993)	Si (1)	cfr. capitolo 28: — Febbre Q — Diarrea virale bovina (tipo II)	Animal Products Act (1999)		Si (3)		
— Ovini/caprini	92/65/CEE 2010/470/UE	Biosecurity Act (1993) S 22	No		Animal Products Act (1999)	92/65/CEE 2010/472/UE	NV		
— Suini	92/65/CEE	Biosecurity Act (1993) S 22	NV		Animal Products Act (1999)	92/65/CEE	NV		
— Cervidi	92/65/CEE	Biosecurity Act (1993) S 22	No		Animal Products Act (1999)	92/65/CEE	No		

— Equidi	92/65/CEE 2010/470/UE	Biosecurity Act (1993) S 22	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	92/65/CEE 2004/211/CE 2010/471/UE	Sì (3)		
— Pollame uova da cova	2009/158/CE	Biosecurity Act (1993) S 22	No			Animal Pro- ducts Act (1999)	2009/158/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Sì (3)	Salmonella cfr. capitolo 28	
— Ratiti uova da cova								NV		

3. Animali vivi

— Bovidi	64/432/CEE	Biosecurity Act (1993) S 22	No			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 999/2001 e (UE) n. 206/2010	Sì (3)	IBR cfr. capitolo 28	
— Ovini/caprini	91/68/CEE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act (1993) S 22	No			Animal Pro- ducts Act (1999)	2004/212/CE Regolamenti (CE) n. 999/2001 e (UE) n. 206/2010	Sì (3)		L'UE valuterà se ritenere la NZ indenne dalla scrapie
— Suini	64/432/CEE	Biosecurity Act (1993) S 22	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamento (UE) n. 206/2010	Sì (3)	Malattia di Au- jeszky cfr. capitolo 28	

— Cervidi	2004/68/CE 92/65/CEE	Biosecurity Act (1993) S 22	NV			Animal Products Act (1999)	2004/68/CE Regolamento (UE) n. 206/2010	Sì (3)		
— Equidi	2009/156/CE	Biosecurity Act (1993) S 22	Sì (3)			Animal Products Act (1999)	92/260/CEE 93/195/CEE 93/196/CEE 93/197/CEE 2004/211/CE 2009/156/CE 2010/57/UE	Sì (3)	AIE cfr. capitolo 28	
— Cani, gatti e furetteri	A carattere commerciale: 92/65/CEE 2013/519/UE A carattere non commerciale: 2003/803/CE Regolamenti (CE) n. 998/2003 (UE) n. 576/2013 (UE) n. 577/2013	Biosecurity Act (1993) S 22	Sì (3)	Rabbia cfr. capitolo 28		Animal Products Act (1999)	Importazioni a carattere commerciale: 92/65/CEE 2011/874/UE 2013/519/UE A carattere non commerciale: 2011/874/UE 2013/519/UE 2013/520/UE Regolamenti (CE) n. 998/2003 (UE) n. 576/2013 (UE) n. 577/2013	Sì (3)	Rabbia cfr. capitolo 28	
— Pollame vivo	2009/158/CE	Biosecurity Act (1993) S 22	No			Animal Products Act (1999)	2009/159/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Sì (3)	Salmonella cfr. capitolo 28	

— Suini	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	SI (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	Animal Products Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (UE) n. 206/2010	SI (1)	
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (¹) (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	SI (1)	BSE cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	Animal Products Act (1999)	2011/163/CE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (¹) (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (UE) n. 206/2010	SI (1)	Salmonella e BSE cfr. capitolo 28 — La carne macinata deve essere congelata

4.B. Carne fresca di pollame

Salute animale — pollame	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	No		Animal Products Act (1999)	Animal Products Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	SI (3)	
— tacchini			SI (3)					NV	
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956	SI (1)		Animal Products Act (1999)	Animal Products Act (1999)	2011/163/CE Regolamenti (CE) n. 854/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 798/2008	NV	

4.C. Carni di selvaggina d'allevamento

Salute animale — Cervidi — Suini	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (UE) n. 206/2010	Si (1)		
— Conigli	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 119/2009	Si (1)		
— Altri mammi- feri terrestri	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV		Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 119/2009	Si (1)		
— Selvaggina da penna (inclusi ratiti)	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	No		Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Si (3)		
Sanità pubblica — Mammiferi ter- restri	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	2011/163/CE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 119/2009	Si (1)		

— Selvaggina da penna	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 798/2008	Si (3)		
— Ratiti			Si (1)				Si (1)		

4.D. Carni di selvaggina in libertà

Salute animale — Cervidi — Conigli	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE Regolamenti (CE) n. 119/2009 e (UE) n. 206/2010	Si (1)		
— Suini	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	CSF e PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE Regolamenti (CE) n. 119/2009 e (UE) n. 206/2010	Si (1)		
— Altri mammi- feri terrestri selvatici	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV		Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 119/2009	NV		

— Selvaggina da penna	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Products Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Sì (3)	
Sanità pubblica — Mammiferi terrestri selvatici	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)			Animal Products Act (1999)	2011/163/CE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 119/2009	Sì (1)	I leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati devono essere refrigerati a una temperatura massima di +4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data di importazione prevista.
— Selvaggina da penna	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)			Animal Products Act (1999)	2011/163/CE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 798/2008	NV	

5. Preparazioni a base di carne

5.A. Preparazioni a base di carne elaborate a partire da carni fresche

Salute animale — Ruminanti — Suini	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	PRRS cfr. capitolo 28		Animal Products Act (1999)	2000/572/CE, 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Sì (1)	
---	---	---------------------------	--------	--------------------------	--	----------------------------	--	--------	--

Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	2000/572/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)	Soltanto congelate BSE cfr. capitolo 28
------------------------	---	--	--------	-------------------------	------------------------------------	---	--------	---

5.B. Preparazioni a base di carne elaborate a partire da carni fresche di pollame

Salute animale — Pollame	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	No		Animal Pro- ducts Act (1999)	2000/572/CE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Si (3)	
— Tacchini			Si (3)				NV	
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956 Animal Pro- ducts Act (1999)	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	2000/572/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	NV	Soltanto congelate

5.C. Preparazioni a base di carne elaborate a partire da carni di selvaggina d'allevamento

Salute animale — Cervidi — Suini	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (UE) n. 206/2010	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2000/572/CE 2002/99/CE Regolamento (UE) n. 206/2010	Si (1)		
— Conigli	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2000/572/CE 2002/99/CE	Si (1)		
— Ratiti	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	No		Animal Pro- ducts Act (1999)	2000/572/CE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Si (3)		
— Selvaggina da penna	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	No		Animal Pro- ducts Act (1999)	2000/572/CE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Si (3)		
Sanità pubblica — Cervidi — Suini — Conigli	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	2000/572/CE 2011/163/CE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)	Soltanto congelate	

— Selvaggina da penna	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004		Si (1)					2000/572/CE 2011/163/CE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 798/2008	NV	
-----------------------	--	--	--------	--	--	--	--	---	----	--

6. Prodotti a base di carne

6.A. Prodotti a base di carne elaborati a partire da carni fresche

Salute animale — Ruminanti — Equidi — Suini	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)			
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28		

6.B. Prodotti a base di carne elaborati a partire da carni fresche di pollame

Salute animale	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Trattati terminamente a lunga conservazione trattamento F ₀₃	Animal Products Act (1999)	2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Si (3)			
-----------------------	------------	---------------------------	--------	--	----------------------------	---	--------	--	--	--

Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 798/2008	NV		
------------------------	---	--	--------	--	------------------------------------	---	----	--	--

6.C. Prodotti a base di carne elaborati a partire da selvaggina d'allevamento

Salute animale — Suini — Cervidi — Conigli	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE	Si (1)		
— Ratiti	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Trattati termi- camente a lunga conser- vazione trattamento F ₀₃	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Si (3)		
— altra selvaggina da penna	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Trattati termi- camente a lunga conser- vazione trattamento F ₀₃	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE	Si (3)		

— Selvaggina da penna	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Trattati terminamente a lunga conservazione trattamento F ₀₃	Animal Products Act (1999)	2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Si (3)		
Sanità pubblica Selvaggina in libertà	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)		Animal Products Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)		
— Selvaggina da penna	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)		Animal Products Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	NV		

(1) Tutti i riferimenti ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 sono da interpretarsi in modo da includere le pertinenti misure di attuazione e i criteri microbiologici di cui ai regolamenti (CE) n. 2073/2005, (CE) n. 2074/2005 e (CE) n. 2076/2005.

Sezione 3

Altri prodotti destinati al consumo umano

Prodotto	Esportazioni da UE a Nuova Zelanda ¹				Esportazioni da Nuova Zelanda nell'UE				
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali
	Norme UE	Norme NZ				Norme NZ	Norme UE		

7. Prodotti destinati al consumo umano

7.A. Budella

Salute animale — Bovidi — Ovini — Caprini — Suini	92/118/CEE 2002/99/CE, regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2003/779/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)	
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28		Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28

7.B. Ossa e prodotti a base di ossa trasformati e destinati al consumo umano

Salute animale Carni fresche: — Ruminanti — Equidi — Suini	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	PRRS cfr. capitolo 28		Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)	
---	---	---------------------------------	--------	--------------------------	--	------------------------------------	--	--------	--

— Pollame	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	Trattati terminamente a lunga conservazione trattamento F ₀₃	Animal Products Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE	Sì (3)		
Selvaggina d'allevamento — Suini — Cervidi	92/118/CE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE	Sì (1)		
— Selvaggina da penna	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	Trattati terminamente a lunga conservazione trattamento F ₀₃	Animal Products Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE	Sì (3)		
Selvaggina in libertà — Cervidi — Suini	92/118/CE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	CSF e PRRS cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	92/118/CE 2002/99/CE 2007/777/CE	Sì (1)		
— Selvaggina da penna			Sì (1)	Trattati terminamente a lunga conservazione trattamento F ₀₃			Sì (3)		
Sanità pubblica Carni fresche: — Ruminanti — Equidi — Suini	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)	BSE cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	2007/777/CE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Sì (1)	BSE cfr. capitolo 28	

Pollame Carni fresche	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	2007/777/CE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	NV		
Selvaggina d'allevamento — Mammiferi	92/118/CEE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	2007/777/CE, Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)		
— Selvaggina da penna			Si (1)					NV		
Selvaggina in li- bertà — Mammiferi	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	2007/777/CE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)		
— Selvaggina da penna			Si (1)					NV		

7.C. Proteine animali trasformate destinate al consumo umano

Salute animale PAT derivate da carni fresche: — Ruminanti — Equidi — Suini	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE 477/2010/UE Regolamento (CE) n. 999/2001	Sì (1)		
Pollame PAT derivate da carni fresche	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	Trattati termi- camente a lunga conser- vazione trattamento F ₀₃	Animal Pro- ducts Act (1999)	94/438/CE 92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE	Sì (3)		
Selvaggina d'allevamento — Suini — Cervidi	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE 477/2010/UE Regolamento (CE) n. 999/2001	Sì (1)		
— Selvaggina da penna			Sì (1)	Trattati termi- camente a lunga conser- vazione trattamento F ₀₃			Sì (3)		

Selvaggina in libertà — Suini — Cervidi	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	CSF e PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE 477/2010/UE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)		
— Selvaggina da penna			Si (1)	Trattati termi- camente a lunga conser- vazione trattamento F ₀₃				Si (3)		
Sanità pubblica PAT derivate da carni fresche — Ruminanti — Equidi — Suini	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 999/2001	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	Animal Pro- ducts Act (1999)	2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 999/2001	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	
Pollame PAT derivate da carni fresche	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	Animal Pro- ducts Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE, Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	NV		

Selvaggina d'allevamento	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 e (UE) n. 854/2004	Si (1)		
— Selvaggina da penna			Si (1)				NV		
Selvaggina in libertà	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)		Animal Pro- ducts Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)		
— Selvaggina da penna			Si (1)				NV		

7.D. Sangue e prodotti emoderivati destinati al consumo umano

Salute animale Sangue e prodotti del sangue derivati da carni fresche: — Ruminanti — Equidi — Suini	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (UE) n. 206/2010	Si (1)		
--	---	---------------------------	--------	--------------------------	------------------------------------	--	--------	--	--

Pollame Sangue e prodotti del sangue derivati da carni fresche di pollame	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Trattati termi- camente a lunga conser- vazione trattamento F ₀₃	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE (CE) n. 798/2008	Si (3)		
Selvaggina d'allevamento — Suini — Cervidi	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)		
— Selvaggina da penna			Si (1)	Trattati termi- camente a lunga conser- vazione trattamento F ₀₃			Si (3)		
Selvaggina in li- bertà — Suini — Cervidi	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	CSF e PRRS cfr. capitolo 28	Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)		
— Selvaggina da penna			Si (1)	Trattati termi- camente a lunga conser- vazione trattamento F ₀₃			Si (3)		

Sanità pubblica — Ruminanti — Equidi — Suini/Carni fresche	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)	BSE cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Sì (1)	BSE cfr. capitolo 28	
Pollame Carni fresche	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)		Animal Products Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	NV		
Selvaggina d'allevamento — Mammiferi	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)		Animal Products Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Sì (1)		
— Selvaggina di penna			Sì (1)				NV		

Selvaggina in libertà — Mammiferi	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Animal Products Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)	
— Selvaggina di penna			Si (1)					NV	

7.E. Strutto e grassi fusi destinati al consumo umano

Salute animale Mammiferi domestici Prodotti ottenuti a partire da carni fresche: — Ruminanti — Equidi — Suini	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Animal Products Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)	
Pollame Prodotti ottenuti a partire da carni fresche:	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Trattati terminamente a lunga conservazione trattamento F ₀₃		Animal Products Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 798/2008	Si (3)	

Selvaggina d'allevamento — Suini — Cervidi	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Trattati terminamente a lunga conservazione trattamento F ₀₃	Animal Products Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)		
— Selvaggina di penna			Si (1)	Trattati terminamente a lunga conservazione trattamento F ₀₃			Si (3)		
Selvaggina in libertà — Suini — Cervidi	92/118/CEE 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	CSF cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)		
— Selvaggina di penna			Si (1)	Trattati terminamente a lunga conservazione trattamento F ₀₃			Si (3)		
Sanità pubblica — Ruminanti — Equidi — Suini/Carni fresche	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	

Pollame Carni fresche	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	NV		
Selvaggina d'allevamento	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	2007/777/CE 2011/163/CE, Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)		
— Selvaggina di penna			Si (1)					NV		
Selvaggina in li- bertà	92/118/CEE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	92/118/CEE 2007/777/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)		
— Selvaggina di penna			Si (1)					NV		

7.F. Gelatine destinate al consumo umano

Salute animale	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	NV	
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	NV	BSE cfr. capitolo 28		Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2074/2005	NV	BSE cfr. capitolo 28

7.G. Collagene destinato al consumo umano

Salute animale	Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamento (CE) n. 999/2001	NV	
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	NV	BSE cfr. capitolo 28		Animal Pro- ducts Act (1999) Food Act 1981 Health Act 1956	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	NV	BSE cfr. capitolo 28

7.H. Stomaci e vesciche (salati, essiccati o sottoposti a trattamento termico, nonché altri prodotti)

Salute animale — Bovidi — Ovini — Caprini — Sutini	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (3)			Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE 2007/777/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Si (1)		
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Si (1)		

8. Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano. Compresi colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.

Salute animale Mammiferi dome- stici, compresi: — Bovidi — Bufali — Ovini — Caprini	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE Regolamento (UE) n. 605/2010	Si (1)		
Sanità pubblica — Pastorizzati	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (UE) n. 605/2010	Si (1)		

— Formaggi termizzati, non pastorizzati	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 NZ (milk and milk products processing) food standards 2002	Si (1)	Formaggi termizzati cfr. capitolo 28		Food Act 1981 Animal Products Act 1999	2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (UE) n. 605/2010	Si (1)	
— Prodotti lattiero-caseari non pastorizzati (escluso il latte crudo)	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956	Si (1)			Food Act 1981 Animal Products Act 1999	2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (UE) n. 605/2010	Si (1)	

9. Prodotti della pesca destinati al consumo umano (esclusi animali vivi)

Salute animale Prodotti della pesca marini — Pesci a pinne — Uova/lattimi — Molluschi — Echinodermi — Tunicati, gastropodi e crostacei	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 1251/2008	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Salmonidi cfr. capitolo 28 Uova/lattimi cfr. capitolo 28		Animal Products Act (1999)	Regolamento (CE) n. 1251/2008	Si (1)	
---	---	---------------------------	--------	---	--	----------------------------	-------------------------------	--------	--

Prodotti della pesca d'acqua dolce — Salmonidi — Uova/lattimi — Gamberi di fiume	2002/99/CE (CE) n. 1251/2008	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Salmonidi cfr. capitolo 28 Uova/lattimi cfr. capitolo 28 Gamberi di fiume (surgelati o trasformati)	Animal Products Act (1999)	Regolamento (CE) n. 1251/2008	Si (1)	Gamberi di fiume (surgelati o trasformati)	
— Pesci a pinne (esclusi i salmonidi) — Molluschi — Crostacei	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 2008/1251	Biosecurity Act 1993 S 22	NV		Animal Products Act (1999)	Regolamento (CE) n. 1251/2008	Si (1)		
Prodotti di acquacoltura (di mare e d'acqua dolce, d'allevamento) — Salmonidi — Uova/lattimi	2002/99/CE Regolamento (CE) n. 1251/2008	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Salmonidi cfr. capitolo 28 Uova/lattimi cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	Regolamento (CE) n. 1251/2008	Si (1)	Salmonidi (eviscerati)	
— Molluschi, echinodermi, — Tunicati, gastropodi e crostacei	2002/99/CE (EC) No 1251/2008	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Surgelati o trasformati	Animal Products Act (1999)	Regolamento (CE) n. 1251/2008	Si (1)	Surgelati o trasformati	

Per riproduzione, allevamento, stabilizzazione — Molluschi e pesci vivi	93/53/CEE 95/70/CE Regolamento (CE) n. 1251/2008	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Products Act (1999)	Regolamento (CE) n. 1251/2008	Sì (3)	
Sanità pubblica — Pesci a pinne vivi — Molluschi, echinodermi, tunicati, gasteropodi vivi — Crostacei vivi — Altri pesci	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956	Sì (1)			Animal Products Act (1999)	2011/163/UE (acquacoltura destinati al consumo umano) Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2074/2005	Sì (1)	
11. Prodotti vari destinati al consumo umano									
11.A. Miele									
Salute animale	92/118/CEE 2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Products Act (1999)	92/118/CEE 2002/99/CE	Sì (3)	

Sanità pubblica	2001/110/CE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	2001/110/CE 2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2074/2005	Sì (3)	
------------------------	--	--	----	--	--	------------------------------------	--	--------	--

11.B. Cosce di rane

Salute animale	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE	NV	
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2074/2005	NV	

11.C. Lumache destinate al consumo umano

Salute animale	2002/99/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE	NV	
-----------------------	------------	---------------------------------	----	--	--	------------------------------------	------------	----	--

Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2074/2005	NV	
11.D. Prodotti a base di uova									
Salute animale	2002/99/CE 2009/158/CE	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	2002/99/CE 2009/158/CE	NV	
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004	Food Act 1981 Health Act 1956	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	2011/163/UE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 798/2008	NV	

Sezione 4
Prodotti non destinati al consumo umano

Prodotto	Esportazioni da UE a Nuova Zelanda ¹				Esportazioni da Nuova Zelanda nell'UE				
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali
	Norme UE	Norme NZ				Norme NZ	Norme UE		
12. Budella animali per la produzione di alimenti per animali da compagnia o a fini tecnici									
Salute animale — Bovidi — Ovini — Caprini — Suini	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (2)	Si applicano le restrizioni connesse alla TSE.	Animal Products Act (1999)	2003/779/CE Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	
Sanità pubblica	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Health Act 1956 Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28		Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	
13. Latte, prodotti a base di latte e colostro non destinati al consumo umano									
Salute animale — Bovidi — Ovini — Caprini Pastorizzati, UHT o sterilizzati	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)		Animal Products Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)		

Colostro e latte non pastorizzati per usi esterni alla catena dei mangimi	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (3)			Animal Products Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (3)	
Sanità pubblica			N.A.					N.A.	

14. Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina a base di zoccoli), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina a base di zoccoli) destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti

Salute animale	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Products Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28
Sanità pubblica			N.A.					N.A.	

15. Proteine animali trasformate (fuse) per mangimi

Salute animale PAT destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011		Si (1)	BSE cfr. capitolo 28		Animal Products Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28
---	---	--	--------	----------------------	--	----------------------------	---	--------	----------------------

PAT derivate da materiale non proveniente da mammiferi	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22				Animal Products Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011			
— materiale proveniente da pesci			Si (1)					Si (1)		
— materiale proveniente da volatili			Si (2)	70 °C/50 min 80 °C/9 min o 100 °C/1 min o equivalente				Si (1)		
Sanità pubblica			N.A.					N.A.		

16. Sangue e prodotti del sangue trasformati (escluso il siero proveniente da equidi) per usi esterni alla catena dei mangimi

Salute animale — Bovini, ovini, caprini, suini	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Animal Products Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	
— <i>Equidi</i>	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Products Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	NV		

— Volatili	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	NV		Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	NV	
Sanità pubblica			N.A.				N.A.	

17. Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano, compresi gli oli di pesce

Salute animale — Grassi fusi e oli	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28 All'etichettatura si applicano prescrizioni supplementari connesse alla BSE.	Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28
— Strutto (suini)	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Il prodotto deve essere ri- cavato da carni fresche di suini e di selvaggina d'allevamento e in libertà, di equivalenza "Si (1)" indicata in precedenza ai fini della salute animale.	Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	
				CSF cfr. capitolo 28				

— Olio di pesce	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	
Derivati dei grassi provenienti da ma- teriale delle cate- gorie 2 o 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Biosecurity Act 1993 S 22	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	V	
Sanità pubblica			N.A.					N.A.	

18. A. Gelatine per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Salute animale	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	NV	
Sanità pubblica			N.A.					N.A.	

18. B. Proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e tricalcico

Salute animale	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	NV			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	NV	
-----------------------	--	---------------------------------	----	--	--	------------------------------------	--	----	--

— Altri ruminanti e suini	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011								Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Sì (1)		
— Altri	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011								Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Sì (1)		
Sanità pubblica										N.A.		

21. Alimenti per animali da compagnia (compresi alimenti trasformati) contenenti soltanto materiale della categoria 3

Salute animale Alimenti trasformati per animali da compagnia (mammiferi) recipienti sigillati ermeticamente alimenti per animali da compagnia semiumidi e secchi articoli masticabili per cani provenienti da ungulati (esclusi equidi)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Sì (1)	BSE cfr. capitolo 28	Animal Products Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Sì (1)	BSE cfr. capitolo 28				
Interiora aromatizzanti			NV				Sì (3)					

22. Siero proveniente da equidi									
Salute animale	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	NV		Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	NV		
Sanità pubblica			N.A.				N.A.		
23. Altri sottoprodotto di origine animale per la produzione di mangimi, compresi alimenti per animali da compagnia, nonché per usi esterni alla catena dei mangimi									
Salute animale Carni fresche — Bovini — Ovini — Caprini — Suini — Equini	Regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)	Il prodotto deve essere ot- tenuto da carni fresche, anche di selvaggina d'allevamento e in libertà, di equivalenza "Si (1)" indicata in precedenza ai fini della salute animale.	Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 999/2001 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	BSE cfr. capitolo 28	
Selvaggina d'allevamento — Suini — CervidiSelvag- gina in libertà — Suini — Cervidi				BSE cfr. capitolo 28 Per l'etichetta- tura si applli- cano requisiti supplementari connessi alla BSE.					

25. Trofei di caccia									
Salute animale	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	
— Mammiferi			NV					NV	
— Volatili			N.A.					N.A.	
Sanità pubblica									
26. Stalatico trasformato									
Salute animale	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Biosecurity Act 1993 S 22	Si (1)			Animal Pro- ducts Act (1999)	Regolamenti (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Si (1)	
			NV					NV	
Sanità pubblica									
			N.A.					N.A.	

Sezione 5
Questioni generali e orizzontali

Questione	Esportazioni da UE a Nuova Zelanda ¹				Esportazioni da Nuova Zelanda nell'UE				
	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Condizioni commerciali		Equivalenza	Condizioni speciali	Azione
	Norme UE	Norme NZ			Norme NZ	Norme UE			
	Disposizioni relative alla certificazione								

27. Questioni orizzontali

Acqua	98/83/CE	Animal Products Act (1999) Health Act 1956	Sì (1)			Animal Products Act (1999)	98/83/CE	Sì (1)		
Residui Monitoraggio dei residui — Specie a carni rosse	96/22/CE 96/23/CE	Animal Products Act (1999) Food Act 1981	Sì (1)			Animal Products Act (1999)	96/22/CE 96/23/CE	Sì (1)		
— Altre specie, altri prodotti			Sì (3)					Sì (3)		

Sistemi di certificazione	96/93/CE	Animal Products Act (1999)	Sì (1) Lo status di equivalenza si applica a tutti gli animali e i prodotti di origine animale cui si concede l'equivalenza "Sì (1)" a fini di salute animale o sanità pubblica a seconda dei casi.		Animal Products Act (1999)	92/118/CEE 96/93/CE 2002/99/CE Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2074/2005 (CE) n. 1251/2008 (CE) n. 1069/2009 (UE) n. 142/2011	Sì (1) Lo status di equivalenza si applica agli animali e ai prodotti di origine animale cui si concede l'equivalenza "Sì (1)" figuranti nelle voci 3, 4.A, 4.C, 4.D, 5.A, 5.C, 5.D, 6.A, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 7.E, 7.H, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21 e 23.	Quando il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la spedizione della partita, esso menziona i pertinenti documenti di ammissibilità (DA), la data di emissione dei documenti di ammissibilità sulla cui base si rilascia il certificato sanitario ufficiale, la data di spedizione della partita e la data in cui è stato firmato il certificato sanitario. La Nuova Zelanda informa il posto d'ispezione frontaliero del paese destinatario circa eventuali problemi di certificazione successivi alla partenza dal suo territorio.	
Riesportazione di prodotti di origine animale importati	96/93/CE	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Biosecurity Act (1993)	Sì (1)	I prodotti di origine animale possono essere derivati, anche parzialmente, da prodotti di origine animale conformi alle condizioni, originari di paesi terzi e di stabilimenti ammessi con l'UE e la Nuova Zelanda.	Animal Products Act (1999) Food Act 1981 Biosecurity Act (1993)	96/93/CE	Sì (1)	I prodotti di origine animale possono essere derivati, anche parzialmente, da prodotti di origine animale conformi alle condizioni, originari di paesi terzi e di stabilimenti ammessi agli scambi con l'UE e la Nuova Zelanda.	

<p>Monitoraggio microbiologico/sistema di analisi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ compresi: metodi di prova, norme di campionamento e preparazione, nonché gli interventi di regolamentazione</p>	<p>Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2073/2005</p>	<p>Animal Products Act (1999)</p>	<p>Sì (1)</p>	<p>Animal Products Act (1999)</p>	<p>Regolamenti (CE) n. 999/2002 (CE) n. 882/2004 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 854/2004</p>	<p>Sì (1)</p>	<p>Sì (1)</p>	<p>Regolamenti (CE) n. 852/2004 (CE) n. 853/2004 (CE) n. 854/2004 (CE) n. 2073/2005</p>	<p>Lo status di equivalenza si applica a tutti i prodotti di origine animale cui si concede l'equivalenza "Sì (1)" a fini di sanità pubblica, come stabilito nel presente allegato.</p>	<p>Le procedure per l'iscrizione in elenchi degli stabilimenti in relazione a merci aventi equivalenza diversa da "Sì (1)" sono da riesaminare.</p>
<p>Sistemi di inserimento in elenchi degli stabilimenti ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p>	<p>Regolamenti (CE) n. 999/2002 (CE) n. 882/2004 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 854/2004</p>	<p>Animal Products Act (1999)</p>	<p>Sì (1)</p>	<p>Animal Products Act (1999)</p>	<p>Regolamenti (CE) n. 999/2002 (CE) n. 882/2004 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 854/2004</p>	<p>Sì (1)</p>	<p>Sì (1)</p>	<p>Regolamenti (CE) n. 999/2002 (CE) n. 882/2004 (CE) n. 852/2004 (CE) n. 854/2004</p>	<p>Le procedure per l'iscrizione in elenchi degli stabilimenti in relazione a merci aventi equivalenza diversa da "Sì (1)" sono da riesaminare.</p>	

28. Disposizioni varie sulla certificazione: attestati che devono figurare sul certificato sanitario o veterinario

<p>Questione</p>	<p>Disposizioni relative alla certificazione</p>
<p>Febbre Q</p>	<p>La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da febbre Q. Per il commercio dall'UE alla NZ di sperma ed embrioni bovini, l'autorità competente dello Stato membro interessato certifica quanto segue: Per quanto consta al sottoscritto e da quanto ha potuto appurare, gli animali donatori non sono mai risultati positivi a un test di conferma per la febbre Q. E Per lo sperma di animali della specie bovina:</p>

<p>Gli animali donatori sono stati sottoposti a un test di fissazione del complemento (CFT) (negativo se la fissazione del complemento non si verifica a una diluizione di 1:10 o superiore) o a un test ELISA per la febbre Q su un campione raccolto tra 21 e 120 giorni dopo ogni periodo di raccolta dello sperma (della durata di 60 giorni o meno) per l'esportazione in Nuova Zelanda, con esito negativo.</p> <p>OPPURE</p> <p>Per le esportazioni nella Nuova Zelanda un quantitativo di sperma di ogni raccolta è stato sottoposto a prova mediante test RPC da parte di un laboratorio convalidato per la ricerca della febbre Q, secondo le modalità descritte nel capitolo febbre Q del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.</p> <p>E</p> <p>Per gli embrioni bovini:</p> <p>Gli animali donatori sono stati sottoposti a un test di fissazione del complemento (CFT) (negativo se la fissazione del complemento non si verifica a una diluizione di 1:10 o superiore) o a un test ELISA per la febbre Q su un campione raccolto tra 21 e 120 giorni dopo ogni periodo di raccolta degli embrioni per l'esportazione in Nuova Zelanda, con esito negativo.</p> <p>OPPURE</p> <p>Un campione di embrioni/ovociti e/o della raccolta e/o dei liquidi di lavaggio di ogni raccolta destinata all'esportazione in Nuova Zelanda è stato sottoposto a prova mediante test RPC da parte di un laboratorio convalidato per la ricerca della febbre Q, secondo le modalità descritte nel capitolo febbre Q del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.</p>	
<p>La Nuova Zelanda è riconosciuta esente dal virus della diarrea virale bovina (BVD) di tipo II.</p> <p>Per il commercio dall'UE alla NZ di embrioni bovini, l'autorità competente dello Stato membro interessato certifica quanto segue:</p> <p>E</p> <p>l'animale donatore è stato sottoposto a un test ELISA di rilevazione dell'antigene o di isolamento del virus della BVD, con risultati negativi, nei trenta (30) giorni precedenti l'entrata nell'allevamento di origine ed è rimasto in tale allevamento per più di sei (6) mesi prima della raccolta dell'embrione per la presente partita ed è rimasto isolato dagli altri animali che non sono risultati negativi al test.</p> <p>OPPURE</p> <p>dalla prima raccolta di embrioni prelevata dall'animale donatore per la presente partita è stato sottoposto a prova di isolamento del virus, oppure a test RPC per la ricerca del virus BVD, con esito negativo, un campione aggregato di ovociti/embrioni non vitali e liquido di lavaggio (come prescritto dal capitolo del codice dell'OIE per gli embrioni concepiti in vivo), oppure un embrione.</p>	<p>BVD tipo II</p>
<p>La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne dal virus della febbre catarrale degli ovini e dalla malattia emorragica epizootica (EHD).</p> <p>Per il commercio dall'UE alla NZ di sperma bovino, l'autorità competente dello Stato membro interessato certifica quanto segue:</p> <p>Lo sperma bovino è conforme mutatis mutandis alle disposizioni del capitolo sulla febbre catarrale degli ovini del codice dell'OIE.</p>	<p>Febbre catarrale degli ovini</p>
<p>Per le esportazioni di bovini vivi dalla NZ verso Stati membri o loro regioni di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità all'articolo 2 della decisione 2004/558/CE della Commissione, e verso Stati membri o loro regioni di cui all'allegato II della decisione 2004/558/CE, la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità all'articolo 3 della decisione 2004/558/CE. Tale attestato deve figurare sul certificato sanitario ai sensi del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione.</p>	<p>IBR</p>

BSE	<p>Esportazioni dall'UE in NZ di prodotti contenenti materiali ricavati da bovini, ovini o caprini (oltre alla piena conformità a tutte le altre norme UE pertinenti).</p> <p>Il prodotto non contiene e non è derivato da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini che non siano derivati da animali nati, allevati senza interruzione e macellati nell'Unione europea e che non siano stati prodotti nel pieno rispetto delle disposizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 1069/2009 a seconda dei casi.</p> <p>Nota: Per i prodotti che contengono materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati senza interruzione e macellati nell'Unione europea, occorre che detti materiali siano certificati conformi alle opportune disposizioni addizionali per i paesi terzi della corrispondente decisione della Nuova Zelanda in materia di certificazione.</p>
BSE	<p>Esportazioni dalla NZ nell'UE di prodotti contenenti materiali ricavati da bovini, ovini e caprini</p> <p>Destinati al consumo umano (carni fresche, carni macinate e preparazioni a base di carne, intestini trattati, grassi fusi di origine animale, ciccioli e gelatina):</p> <p>a) il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>b) gli animali all'origine dei materiali ricavati da bovini, ovini e caprini sono nati, sono stati allevati senza interruzione e sono stati macellati in un paese avente un rischio trascurabile di BSE.</p> <p>Per i sottoprodotti (grassi fusi, alimenti per animali da compagnia, prodotti a base di sangue, proteine animali trasformate, ossa e prodotti a base di ossa, materiali di categoria 3 e gelatina):</p> <p>Il sottoprodotto di origine animale non contiene e non è derivato da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini che non siano stati ottenuti da animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE da una decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p>
PRRS	<p>Per il commercio dall'UE alla NZ di carni suine l'autorità competente dello Stato membro interessato certifica quanto segue:</p> <p>i) E ottenute da animali rimasti dalla nascita ininterrottamente in Finlandia o in Svezia, che sono indenni dalla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;</p> <p>OPPURE</p> <p>ii) sottoposte a trattamento termico ad una delle temperature interne e per una delle durate seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 56 gradi Celsius per 60 minuti; 57 gradi Celsius per 55 minuti; 58 gradi Celsius per 50 minuti; 59 gradi Celsius per 45 minuti; 60 gradi Celsius per 40 minuti; 61 gradi Celsius per 35 minuti; 62 gradi Celsius per 30 minuti; 63 gradi Celsius per 25 minuti; 64 gradi Celsius per 22 minuti; 65 gradi Celsius per 20 minuti; 66 gradi Celsius per 17 minuti;

<p>67 gradi Celsius per 15 minuti; 68 gradi Celsius per 13 minuti; 69 gradi Celsius per 12 minuti; oppure 70 gradi Celsius per 11 minuti; OPPURE iii) sottoposte a un processo di stagionatura, durante il quale il prodotto ha subito una procedura atta a garantire che le carni soddisfino una delle seguenti condizioni: abbiano raggiunto un pH pari o inferiore a 5; o abbiano subito un processo di fermentazione (maturazione lattica) fino a raggiungere un pH pari o inferiore a 6,0 e siano state stagionate/maturate per almeno 21 giorni; o siano ammesse alla certificazione ufficiale come Prosciutto di Parma o abbiano subito un processo di stagionatura equivalente della durata di 12 mesi; OPPURE iv) siano state confezionate sotto forma di tagli pronti al consumo per la vendita diretta al minuto, prive di carni macinate o tritate, senza testa e collo, in confezioni non superiori a 3 kg, eliminati i tessuti seguenti: linfonodi ascellari, iliaci medi e laterali, sacrali, ileofemorali (inguinali/profondi), mammari (inguinali superficiali), poplitei superficiali e profondi, cervicali superficiali dorsali, cervicali superficiali ventrali, cervicali superficiali medi, pelvici e ischiatici; e qualsiasi altro tessuto linfatico macroscopicamente visibile (linfonodi e vasi linfatici) incontrato durante la lavorazione; OPPURE v) nulla di quanto sopra (Nota: i prodotti in questione devono essere trasformati in Nuova Zelanda prima di ricevere l'attestazione di biosicurezza).</p>	
<p>Malattia di Ау-jeszky</p>	<p>Per le esportazioni neozelandesi di carni suine verso Stati membri o loro regioni di cui all'allegato I e all'allegato II della decisione 2008/185/CE, la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità alla decisione 2008/185/CE. Tale attestato deve figurare sul certificato sanitario ai sensi del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione.</p>
<p>CSF — solo suini selvatici</p>	<p>Per il commercio dall'UE alla NZ l'autorità competente dello Stato membro certifica che i prodotti provengono da zone che nel corso dei 60 giorni precedenti erano indenni da CSF per quanto riguarda la popolazione di suini selvatici. Nel certificato sanitario figura questo attestato: “I prodotti descritti nel presente certificato sono ottenuti da suini selvatici provenienti da zone che nei 60 giorni precedenti erano indenni da peste suina classica nella popolazione suina selvatica.”</p>
<p>Api vive/bombi vivi:</p>	<p>Per il commercio dalla NZ nell'UE, i certificati sanitari per le api/i bombi vivi devono recare il seguente attestato: Le api/i bombi ⁽¹⁾ descritti nel presente certificato: a) provengono da un alveare di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente; b) nel caso di api mellifere, gli alveari provengono da una zona non soggetta a divieti connessi con il manifestarsi di peste americana (la durata delle restrizioni è stata di almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato e dalla data in cui tutti gli alveari in un raggio di tre chilometri sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari contaminati sono stati bruciati o trattati e ispezionati dalla suddetta autorità)</p>

	<p>c) provengono da alveari o da apiari o da colonie (nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati subito prima della spedizione (normalmente entro le 24 ore) e non presentano sintomi clinici o segni che possano far sospettare la presenza di malattie, comprese le infestazioni che colpiscono le api. Il materiale di imballaggio, le gabbie delle regine, i prodotti e gli alimenti di accompagnamento sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state adottate tutte le precauzioni necessarie a evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni che colpiscono le api.</p> <p>(¹) <i>Cancellare la dicitura non pertinente</i></p>
<p>Sostanze coloranti per i timbri sanitari</p>	<p>Il regolamento (CE) n. 1333/2008 indica le sostanze coloranti da utilizzare per i timbri sanitari.</p>
<p>Salmonella</p>	<p>Per il commercio dalla NZ in Svezia e Finlandia I certificati sanitari per gli animali vivi e i prodotti di origine animale elencati di seguito devono recare l'apposito attestato prescritto dalla pertinente legislazione se riguardano partite da consegnare in Svezia o Finlandia: Per le uova da tavola per il consumo umano la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità al regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione Per il pollame vivo destinato alla macellazione la Nuova Zelanda fornirà le certificazioni del caso in conformità all'allegato A della decisione 95/410/CE del Consiglio Per il pollame riproduttore la Nuova Zelanda fornirà le certificazioni del caso in conformità all'allegato II della decisione 2003/644/CE della Commissione Per i pulcini di un giorno la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità all'allegato III della decisione 2003/644/CE della Commissione Per le galline ovaiole la Nuova Zelanda fornisce le certificazioni del caso in conformità all'allegato II della decisione 2004/235/CE della Commissione Per le carni fresche di cui al regolamento (CE) n. 1688/2005, deve essere inserito il seguente attestato: "Le carni fresche hanno subito un esame microbiologico per l'individuazione della salmonella, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1688/2005, tramite campionatura, nello stabilimento di origine di queste carni".</p>
<p>Salmonidi</p>	<p>Per il commercio dall'UE alla NZ La partita contiene soltanto salmonidi dei generi <i>Onchorhynchus</i>, <i>Salmo</i> o <i>Salvelinus</i>, decapitati, senza branchie, eviscerati e sessualmente immaturi.</p>
<p>Uova/lattimi</p>	<p>Per il commercio dall'UE alla NZ Devono essere sottoposti a trattamento per renderli non vitali, essere a lunga conservazione ed essere imballati e confezionati.</p>
<p>Formaggi termizzati</p>	<p>Per il commercio dall'UE alla NZ Il formaggio prodotto a partire da latte termizzato ha un contenuto umido inferiore al 39 % e un pH inferiore a 5,6. Il latte utilizzato per produrre questo formaggio è stato riscaldato rapidamente fino a raggiungere la temperatura di almeno 64,5 °C per 16 secondi. Il formaggio è stato immagazzinato a una temperatura non inferiore a 7 °C per 90 giorni.</p>

29. Misure di lotta alle malattie convenute di comune accordo

29.A. Situazione sanitaria convenuta di comune accordo per specifiche malattie

Rabbia	La Nuova Zelanda, il Regno Unito, Malta, l'Irlanda e la Svezia sono riconosciute indenni dalla rabbia
Anemia infettiva equina	La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da AIE
Brucellosi	La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da <i>Brucella abortus</i> e <i>B. mellitensis</i>
Febbre Q	La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da febbre Q.
BVD tipo II	La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da BVD tipo II
Febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica	La Nuova Zelanda è riconosciuta indenne da febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica L'UE presenta richiesta alla Nuova Zelanda di essere riconosciuta indenne da malattia emorragica epizootica
Piccolo scarabeo dell'alveare	La Nuova Zelanda e l'UE sono riconosciute indenni dal piccolo scarabeo dell'alveare
Acaro Tropilaelaps	La Nuova Zelanda e l'UE sono riconosciute indenni dall'acaro <i>Tropilaelaps</i>

29.B. Misure convenute di comune accordo per il contrasto di specifiche malattie eventualmente manifestatesi

I certificati sanitari ufficiali, in conformità all'allegato VII, sezione 1, lettera b), dell'accordo, devono recare i pertinenti attestati supplementari di cui al capitolo 29 del presente allegato.

Attestato generale per tutti i prodotti:

Il prodotto descritto nel presente certificato è stato tenuto separato durante tutte le fasi di produzione, di deposito e di trasporto da tutti gli altri prodotti che non soddisfacevano le condizioni, e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione del prodotto con qualsiasi fonte potenziale di virus di [inserire la malattia pertinente nella colonna "malattia" più oltre].

Attestato specifico per malattia:

I prodotti elencati nel capitolo 29, alle voci da i) a xxx), oltre all'attestato generale (precedentemente indicato) per tutti i prodotti sono corredati degli attestati specifici per malattia pertinenti tra quelli di seguito:

Prodotto	Malattia	Attestato relativo alla malattia Numero *) Gli attestati opzionali sono da riportare nel certificato solo se pertinenti al caso specifico.
i) Latte e prodotti lattiero-caseari: 8.0 13.0	Afta epizootica	Il latte/i prodotti a base di latte descritti nel presente certificato: E 1*) sono stati sottoposti a sterilizzazione almeno al livello F03. OPPURE 2*) sono stati sottoposti a un trattamento a temperatura ultra-alta (UHT) a 132 °C per almeno un secondo. OPPURE 3*) avevano un pH inferiore a 7,0 prima di essere sottoposti a trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi. OPPURE 4*) avevano un pH superiore a 7,0 prima di essere sottoposti ad un trattamento doppio di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per almeno 15 secondi. OPPURE 5*) sono stati trattati con pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST), combinata con un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora. OPPURE 6*) sono stati sottoposti a pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST), combinata con un riscaldamento aggiuntivo fino a 72 °C associato ad essiccazione o ad un processo equivalente, convalidato e approvato, di disidratazione/essiccazione il cui effetto minimo è equivalente al trattamento termico a 72 °C per 15 secondi.
ii) Carni, anche macinate, e preparazioni di carne ottenute da artiodattili, ad esclusione di teste, zampe, visceri e carne di suini (suidi): 4.A 4.C 5.A 5.C	Afta epizootica	Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato (esclusi i piedi, la testa e i visceri): 1) è stato ottenuto da animali che sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e non presentavano segni suggestivi di afta epizootica; 2) è stato ottenuto da carcasse disossate da cui sono state rimosse le frattaglie e le principali ghiandole linfatiche; 3) è stato sottoposto a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore e ha raggiunto un pH inferiore a 6 misurato all'interno del muscolo <i>longissimus dorsi</i> dopo la frollatura e prima del disossamento; 4) non è stato ottenuto da animali macellati o trattati in uno stabilimento situato in una zona dichiarata di protezione o di sorveglianza, e 5) le carni provenienti da animali situati in zone di protezione e di sorveglianza sono sottoposte a controllo ufficiale e sono state individuate e controllate in modo da garantirne l'esclusione dalla presente partita.

<p>iii) Carni (comprese le carni macinate) e altri prodotti di origine animale (comprese le frattaglie) ottenuti da artiodattili compresi suini (suidi): 4.A 4.C 5.A 5.C 7. A 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G II.E</p>	<p>Afta epizootica</p>	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato:</p> <p>1) è stato ottenuto da animali che sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem e non presentavano segni suggestivi di afta epizootica;</p> <p>E</p> <p>OPPURE</p> <p>2*) è stato ottenuto da animali macellati 21 giorni prima della data stimata della prima infezione nel territorio; e non è stato ottenuto da animali macellati o trattati in uno stabilimento situato in una zona dichiarata di protezione o di sorveglianza.</p> <p>OPPURE</p> <p>3*) è stato ottenuto da animali rimasti nello stesso stabilimento per almeno 21 giorni e che sono stati identificati in modo da consentire la rintracciabilità dello stabilimento d'origine; ma non è stato ottenuto da animali detenuti in uno stabilimento situato in una zona di protezione o di sorveglianza, e il prodotto è stato chiaramente identificato e detenuto sotto sorveglianza ufficiale per almeno 7 giorni e non rilasciato fino a quando, alla fine del periodo di detenzione, non è stato ufficialmente escluso qualsiasi sospetto di infezione da afta epizootica nello stabilimento d'origine;</p> <p>E</p> <p>4) Le carni provenienti da animali situati in zone di protezione e di sorveglianza sono sottoposte a controllo ufficiale e sono state individuate e controllate in modo da garantirne l'esclusione dalla presente partita.</p>
<p>iv) Carni e preparazioni elaborate a partire da pollame (compresi i tacchini): 4.B 4.C 5.B 5.C</p>	<p>HPNAI: soggetta a denuncia in conformità ai criteri del Codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri</p>	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato ottenuto da animali che:</p> <p>E</p> <p>1*) provengono da uno stabilimento situato al di fuori di una zona di protezione o di sorveglianza; e tutte le carni provenienti da animali situati in zone di protezione e di sorveglianza sono sottoposte a controllo ufficiale e sono state individuate e controllate in modo da garantirne l'esclusione dalla presente partita.</p> <p>OPPURE</p> <p>2*) provengono da uno stabilimento situato all'interno di una zona di sorveglianza ma all'esterno di una zona di protezione e sono stati esaminati non oltre 7 giorni prima della macellazione mediante prove per il rilevamento del virus e/o prove sierologiche atte a rilevare con una probabilità del 95 % una prevalenza del 5 % di infezione da HPNAI, con esito negativo; e sono stati macellati in uno stabilimento designato dove, dopo l'ultimo ciclo di pulizia e disinfezione, non è stato lavorato pollame infetto da HPNAI, e sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem senza che siano stati rilevati segni suggestivi di HPNAI; e tutte le carni provenienti da animali situati in una zona di protezione sono sottoposte a controllo ufficiale e sono state individuate e controllate in modo da garantirne l'esclusione dalla presente partita.</p> <p>OPPURE</p> <p>3*) sono stati trattati in una data antecedente di almeno 21 giorni alla data stimata della prima infezione.</p>

<p>v) Carni e preparazioni elaborate a base di pollame (compresi i tacchini): 4.B 4.C 5.B 5.C</p>	<p>LPNAI soggetta a denuncia in conformità ai criteri del Codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri</p>	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato ottenuto da animali che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) provengono da uno stabilimento in cui non sono stati rilevati segni di LPNAI negli ultimi 21 giorni; 2) sono stati macellati presso uno stabilimento riconosciuto dove, dopo l'ultimo ciclo di pulizia e disinfezione, non è stato lavorato pollame infetto da LPNAI; 3) sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem senza che siano stati rilevati segni suggestivi di LPNAI;
<p>vi) Carni e preparazioni elaborate a base di pollame (compresi i tacchini): 4.B 4.C 5.B 5.C</p>	<p>ND</p>	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato ottenuto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) animali provenienti da aziende indenni da ND e non situate in una zona di protezione o di sorveglianza; <p>E</p> <ol style="list-style-type: none"> 2*) animali che non sono stati vaccinati contro ND; <p>OPPURE</p> <ol style="list-style-type: none"> 3*) animali che sono stati vaccinati contro ND utilizzando un vaccino rispondente alle norme di cui alla decisione 93/152/CEE della Commissione (il tipo di vaccino utilizzato e la data della vaccinazione devono figurare nel certificato). <p>E</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Gli animali non presentavano alcun segno clinico di ND il giorno della spedizione al macello e sono stati ulteriormente sottoposti ad ispezione ante mortem e post mortem senza che siano stati rilevati segni clinici suggestivi di ND; sono stati macellati presso uno stabilimento riconosciuto soggetto a ispezioni periodiche da parte dell'autorità veterinaria competente e dove, dopo l'ultimo ciclo di pulizia e disinfezione, non è stato lavorato pollame infetto da ND.
<p>vii) Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi) e da pollame (compresi i tacchini): 6.A 6.B 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 7.H</p>	<p>Afta epizootica, CSE, SVD, ASF, RND, ND, LPNAI, HPNAI, PPR</p>	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico in recipiente ermetico di valore F_0 pari o superiore a 3,00</p>

viii) Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi) e da pol-lame (compresi i tacchini): 6.A 6.B 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 7.H	Afta epizootica, CSF, SVD, RND, ND, LPNAI, HPNAI, PPR	E 1*) Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C in tutte le sue parti. OPPURE 2*) Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato trattato termicamente a 70 °C per un mi-nimo di 30 minuti o con procedimento termico equivalente convalidato e approvato.
ix) Prodotti a base di carne e altri pro-dotti trasformati ottenuti da artio-dattili compresi i suini (suidi): 6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 7.H	Afta epizootica, CSF, SVD, ASF, RND, PPR	Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico in un conteni-tore ermetico a una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto ha rag-giunto almeno 70 °C per 30 minuti.
x) Prodotti a base di carne e altri pro-dotti trasformati ottenuti da suini (suidi): 6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 7.H	ASF	Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico a una tempe-ratura minima di 80 °C in tutte le sue parti.

<p>xi) Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati (disossati) ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi): 6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 7.H</p>	<p>Afta epizootica, CSF, SVD, ASF, RND</p>	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è disossato e ha subito un processo di fermentazione e di stagionatura naturali di almeno nove mesi, che ha avuto come risultato i seguenti valori: Aw pari o inferiore a 0,93 o pH pari o inferiore a 6,0.</p>
<p>xii) Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati (anche non disossati) ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi): 6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 7.H</p>	<p>Afta epizootica, CSF, SVD</p>	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato, che può contenere osso, ha subito un processo di fermentazione e di stagionatura naturale di almeno nove mesi, che ha avuto come risultato i seguenti valori: Aw pari o inferiore a 0,93 o pH pari o inferiore a 6,0.</p>
<p>xiii) Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da artiodattili compresi i suini (suidi): 6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G 7.H</p>	<p>Afta epizootica, PPR</p>	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico atto a mantenere una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.</p>

<p>xiv) Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da suini (suidi): 6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H</p>	CSF	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è costituito da carne suina salata sottoposta ad essicca- tura¹ ed è composto da:</p> <p>E</p> <p>1*) coscia (prosciutto) di maiale all'italiana, con l'osso, salata ed essiccata per un periodo minimo di 313 giorni¹; OPPURE</p> <p>2*) spalla (paleta) di maiale iberico alla spagnola, con l'osso, salata ed essiccata per un periodo minimo di 252 giorni¹; OPPURE</p> <p>3*) lombo (lomo) di maiale iberico alla spagnola, con l'osso, salato ed essiccato per un periodo minimo di 126 giorni¹; OPPURE</p> <p>4*) coscia (prosciutto) di maiale detto Serrano, alla spagnola, con l'osso, salata ed essiccata per un periodo minimo di 140 giorni¹;</p> <p>Nota 1: Al momento della pubblicazione, le condizioni di importazione di carne suina in Nuova Zelanda possono richiedere una durata della stagionatura superiore al minimo indicato per la CSF.</p>
<p>xv) Prodotti a base di carne e altri prodotti trasformati ottenuti da suini (suidi): 6.A 6.C 6.D 7.B 7.C 7.D 7.E 7.F 7.G7.H</p>	ASF	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a un trattamento che comporta una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per le cosce e di 140 giorni per i lombi.</p>
<p>xvi) Budella di ruminanti: 7.A 12.0</p>	Afta epizootica	<p>Le budella descritte nel presente certificato sono state pulite, raschiate e successivamente salate con cloruro di sodio per 30 giorni o decolorate o essiccate dopo la raschiatura e protette dalla ricontaminazione dopo il trattamento.</p>

<p>xvii) Proteine animali trasformate (fuse), strutto, grassi e alimenti per animali da compagnia ottenuti da ungulati e pollame (compresi i tacchini): 15.0 17.0 21.0</p>	<p>Afta epizootica, SVD, RND, PPR, ASF, ND, LSD</p>	<p>Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a trattamento termico nel rispetto delle norme di regolamentazione minime e ad una temperatura minima di 90 °C per dieci minuti in tutto il prodotto.</p>
<p>xviii) Lana e fibra di ruminanti: 20.0</p>	<p>Afta epizootica, RND</p>	<p>E 1*) Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato immagazzinato a 18 °C per 4 settimane, o a 4 °C per 4 mesi, o a 37 °C per 8 giorni OPPURE 2*) Il prodotto [inserire il nome del prodotto pertinente] descritto nel presente certificato è stato sottoposto a lavaggio industriale mediante immersione in un detergente solubile in acqua a 60-70 °C. OPPURE 3*) Il prodotto non trasformato [inserire il nome del prodotto pertinente] è stato pulito, asciugato e saldamente chiuso in imballaggi in conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1069/2009</p>
<p>xix) Cuoi e pelli trattati: 19</p>	<p>Afta epizootica, RND</p>	<p>I cuoi o le pelli descritti nel presente certificato sono stati sottoposti a salatura durante 7 giorni in sale marino contenente almeno il 2 % di carbonato di sodio.</p>
<p>xx) Cuoi e pelli trattati: 19</p>	<p>Afta epizootica</p>	<p>E 1*) I cuoi o le pelli descritti nel presente certificato sono stati salati a secco o in salamoia per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati spediti via mare. OPPURE 2*) I cuoi e le pelli descritti nel presente certificato sono stati sottoposti a essiccazione per almeno 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C.</p>

<p>xxii) Cuoi e pelli completamente conciati (wet blue, picciati, passati per calce o cuoi che hanno completato il processo di concia): 19</p>	<p>Afta epizootica, RND</p>	<p>Cuoi e pelli completamente conciati sono oggetto di scambi senza restrizione a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti agli abituali processi meccanici e chimici in uso nell'industria conciaria. Il seguente attestato può essere applicato per agevolare gli scambi: I cuoi e le pelli completamente conciati descritti nel presente certificato sono stati sottoposti ai normali processi meccanici e chimici in uso nell'industria conciaria.</p>
<p>xxiii) Sperma bovino: 1</p>	<p>Afta epizootica</p>	<p>Lo sperma bovino descritto nel presente certificato: E 1*) è stato ottenuto da animali donatori che sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma nel quale non hanno fatto ingresso altri animali negli ultimi 30 giorni prima della raccolta e non si sono verificati casi di afta epizootica nel raggio di 10 chilometri nei 30 giorni prima e dopo la raccolta, e gli animali non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica il giorno della raccolta, non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e sono stati sottoposti, non prima di 21 giorni dopo la raccolta dello sperma, ad un test per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica, con esito negativo, e nessun altro animale presente nel centro di raccolta dello sperma è stato vaccinato contro l'afta epizootica. Inoltre, lo sperma è stato raccolto da un centro di raccolta dello sperma non situato in una zona di protezione o di sorveglianza e tutto lo sperma raccolto entro una zona di protezione e di sorveglianza è stato chiaramente identificato e detenuto sotto sorveglianza ufficiale; e lo sperma raccolto è stato ulteriormente lavorato e immagazzinato in conformità alle disposizioni del capitolo 4.5 o del capitolo 4.6 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, secondo i casi, e successivamente immagazzinato nel paese di origine per un periodo di almeno un mese dopo la raccolta; durante tale periodo, nessun animale dello stabilimento in cui si trovavano gli animali donatori ha manifestato sintomi di afta epizootica. OPPURE 2*) è stato raccolto e immagazzinato congelato almeno 21 giorni prima della data presunta della prima infezione di afta epizootica manifestatasi in uno stabilimento situato nella zona di protezione e di sorveglianza; e tutto lo sperma raccolto dopo la data della prima infezione è stato immagazzinato separatamente e rimesso in circolazione solo dopo la revoca di tutte le misure relative al focolaio di afta epizootica; e tutti gli animali detenuti nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti a un esame clinico e i campioni prelevati sono stati sottoposti ad un test sierologico volto a comprovare l'assenza di infezione nel centro in questione; e gli animali donatori sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione di anticorpi del virus dell'afta epizootica per mezzo di un campione prelevato non prima di 28 giorni dopo la raccolta dello sperma.</p>
<p>xxiv) Sperma bovino: 1</p>	<p>BT</p>	<p>Lo sperma descritto nel presente certificato è stato ottenuto da animali donatori: E che sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori per almeno 60 giorni prima dell'inizio, e nel corso, della raccolta dello sperma;</p>

		<p>OPPURE che sono stati sottoposti a un test sierologico in conformità al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri per individuare gli anticorpi al gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo l'ultima raccolta della partita da esportare;</p> <p>OPPURE che sono stati sottoposti con esito negativo a un test di identificazione dell'agente in conformità al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (saggio PCR) durante il periodo di raccolta dello sperma della partita da esportare;</p> <p>OPPURE il centro di raccolta dello sperma non è situato all'interno di una zona infetta (soggetta a restrizioni). Lo sperma proveniente da zone infette (soggette a restrizioni) è stato chiaramente identificato ed è detenuto sotto sorveglianza ufficiale;</p> <p>E lo sperma è stato raccolto, lavorato e immagazzinato in conformità alle norme OIE.</p>
<p>xxv) Sperma bovino 1</p>	<p>LSD</p>	<p>Lo sperma descritto nel presente certificato è stato ottenuto da animali donatori: che non presentavano segni clinici di LSD il giorno della raccolta dello sperma e nei successivi 28 giorni; e che sono rimasti nel paese esportatore nei 28 giorni precedenti la raccolta, in un centro di raccolta dello sperma in cui durante tale periodo non è stato registrato ufficialmente nessun caso di LSD, e il centro non era situato in una zona infetta da LSD né in una zona cuscinetto e lo sperma proveniente dalla zona cuscinetto è stato chiaramente identificato e controllato.</p>
<p>xxvi) Embrioni bovini concepiti in vivo (eccettuati gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida): 2</p>	<p>Afta epizootica</p>	<p>Gli embrioni concepiti in vivo descritti nel presente certificato provengono da donatori che: non presentavano segni clinici di afta epizootica al momento della raccolta; e nei quali gli embrioni sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma raccolto, lavorato e immagazzinato in centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente in conformità alle norme dell'OIE. Inoltre gli embrioni sono stati prelevati, lavorati e immagazzinati in conformità alle norme stabilite dall'autorità competente;</p> <p>E gli animali donatori da cui gli embrioni sono stati raccolti provengono da allevamenti che non sono situati in una zona di protezione o di sorveglianza. Gli embrioni raccolti in zone di protezione e di sorveglianza sono stati chiaramente identificati e detenuti sotto sorveglianza ufficiale.</p>

<p>xxvii) Embrioni bovini ottenuti in vivo (eccettuati gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida): 2</p>	BT	<p>Gli embrioni concepiti in vivo descritti nel presente certificato provengono da donatori che non presentavano segni clinici di febbre catarrale degli ovini al momento della raccolta e nei quali gli embrioni sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma raccolto, lavorato e immagazzinato in centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall'autorità competente in conformità alle norme dell'OIE.</p> <p>E gli embrioni sono stati prelevati, lavorati e immagazzinati in conformità alle norme stabilite dall'autorità competente.</p>
<p>xxviii) Embrioni bovini concepiti in vivo (eccettuati gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida): 2</p>	VS	<p>Gli embrioni concepiti in vivo descritti nel presente certificato provengono da donatori che sono stati detenuti per 21 giorni prima e durante la raccolta in uno stabilimento nel quale non è stato segnalato alcun caso di stomatite vescicolare (VS) durante tale periodo e sono stati sottoposti a un test diagnostico per la VS, con esito negativo, nei 21 giorni precedenti la raccolta degli embrioni. Inoltre gli embrioni sono stati raccolti, lavorati e immagazzinati in conformità alle norme notificate dell'OIE; e lo stabilimento non era situato in una zona di protezione o di sorveglianza. Gli embrioni raccolti in zone di protezione e sorveglianza sono stati chiaramente identificati e detenuti sotto sorveglianza ufficiale.</p>
<p>xxix) Embrioni bovini concepiti in vivo (eccettuati gli embrioni sottoposti a penetrazione della zona pellucida): 2</p>	CBPP	<p>Gli embrioni concepiti in vivo descritti nel presente certificato provengono da donatori che:</p> <p>E 1*) non sono stati vaccinati contro la CBPP e sono stati sottoposti a prova di fissazione del complemento per la ricerca della CBPP, con esito negativo, in due occasioni, con un intervallo non inferiore a 21 giorni e non superiore a 30 giorni tra ciascuna prova, con la seconda prova effettuata nei 14 giorni prima della raccolta; e sono stati isolati da altri bovini domestici dal giorno della prima prova di fissazione del complemento fino alla raccolta;</p> <p>OPPURE</p> <p>2*) sono stati vaccinati con un vaccino rispondente alle norme descritte nel manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri non più di 4 mesi prima della raccolta;</p> <p>E non presentavano segni clinici di CBPP il giorno della raccolta degli embrioni; e sono stati confinati fin dalla nascita, o negli ultimi 6 mesi, in allevamenti in cui non è stato segnalato nessun caso di CBPP durante tale periodo, e gli allevamenti non erano situati in una zona infetta da CBPP; e gli embrioni sono stati prelevati, lavorati e immagazzinati in conformità alle norme stabilite dall'autorità competente.</p>

<p>xxx) Uova da cova di pollame: 2</p>	<p>LPNAI, HPNAI Soggetta a denuncia in conformità ai criteri del Codice sanitario dell'OIE per gli animali terrestri (soggetta a denuncia OIE) Malattia di Newcastle (ND)</p>	<p>Per il commercio dall'UE alla NZ: Le uova da cova di pollame descritte nel presente certificato provengono da allevamenti d'origine e centri d'incubazione situati all'interno di un compartimento approvato dal ministero per le Industrie primarie, indenne da influenza aviaria notificabile [e/o] malattia di Newcastle [cancellare la dicitura non pertinente]</p>
<p>xxxii) Api vive/bombi vivi: 3</p>	<p>Piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>)</p>	<p>Per il commercio dalla NZ nell'UE: a) gli alveari provengono da una zona, avente un raggio di almeno 100 km, non soggetta a restrizioni associate al sospetto o alla presenza senza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>) e indenne da queste infestazioni; b) le api/i bombi ⁽¹⁾, al pari degli imballaggi, sono stati soggetti ad un esame visivo al fine di rilevare la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>) o delle sue uova o larve. ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente</p>
<p>xxxiii) Api vive/bombi vivi: 3</p>	<p>Acaro <i>Tropilaelaps</i> (<i>Tropilaelaps</i> spp.)</p>	<p>Per il commercio dalla NZ nell'UE: a) gli alveari provengono da una zona, avente un raggio di almeno 100 km, non soggetta a restrizioni associate al sospetto o alla presenza senza confermata dell'acaro <i>Tropilaelaps</i> (<i>Tropilaelaps</i> spp.) e indenne da queste infestazioni; b) le api/i bombi ⁽¹⁾, al pari degli imballaggi, sono stati soggetti ad un esame visivo al fine di rilevare la presenza dell'acaro <i>Tropilaelaps</i> (<i>Tropilaelaps</i> spp.). ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente</p>

⁽¹⁾ Per i prodotti esportati è responsabilità dell'esportatore (operatore del settore alimentare) garantire che i prodotti esportati soddisfino i criteri microbiologici di sicurezza alimentare della parte importatrice.

⁽²⁾ Si applica alle carni, ai prodotti della pesca e del settore lattiero-caseario.

⁽³⁾ Le informazioni relative agli stabilimenti e alle strutture della Nuova Zelanda saranno inserite nel sistema dell'UE Traces (o qualsiasi sistema successivamente adottato) dalle autorità competenti della Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda garantisce che gli stabilimenti soddisfino le condizioni previste nell'accordo. La Commissione provvederà ad aggiornare e pubblicare le informazioni sul sito web della Commissione senza indebito ritardo e di norma entro due giorni lavorativi. La Commissione può non inserire uno stabilimento sul sito web della Commissione in caso di garanzia insoddisfacente. Se la Commissione decide di non inserire uno stabilimento sul proprio sito web, ne indicherà le ragioni all'Autorità neozelandese senza indebito ritardo.

ALLEGATO VII

CERTIFICAZIONE

Gli scambi tra le parti di animali vivi e/o di prodotti di origine animale sono accompagnati da certificati sanitari ufficiali.

Sezione 1: Attestati sanitari

- a) Per i prodotti per i quali è stata concordata l'equivalenza "Sì (1)"
- i) si utilizza il seguente modello di attestato sanitario (equivalenza delle norme in materia di salute animale o sanità pubblica secondo il caso). Cfr. allegato V, "Sì (1)";

"Gli animali vivi o prodotti di origine animale descritti nel presente certificato soddisfano le pertinenti norme e condizioni [dell'Unione europea o della Nuova Zelanda (*)], che sono state riconosciute equivalenti alle norme e alle condizioni [della Nuova Zelanda o dell'Unione europea (*)] secondo le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie (decisione 97/132/CE del Consiglio).

Sono specificamente conformi alla [inserire la normativa ... della parte esportatrice] (**)

(*) Cancellare la dicitura non pertinente.

(**) Opzionale, a discrezione della parte importatrice."

E

- ii) Si utilizzano uno o più attestati supplementari descritti nell'allegato V, sezione 5, capitolo 28, a seconda dei casi e facendo riferimento alle "Condizioni particolari" indicate nell'allegato V.
- iii) Per le esportazioni dall'UE alla Nuova Zelanda si utilizzano gli attestati supplementari: "il prodotto di origine animale è ammesso senza restrizioni agli scambi all'interno dell'Unione".
- iv) Per le esportazioni dalla Nuova Zelanda: per partite di prodotti per i quali è prescritto l'uso del modello di attestato sanitario di cui alla sezione 1, lettera a), punto i) e la cui equivalenza è stabilita nell'allegato V, sezione 5, capitolo 28, sottocapitolo "Sistemi di certificazione", quando i certificati sono emessi dopo la data di spedizione ⁽¹⁾ delle partite si utilizza l'attestato supplementare: "Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente partita sulla base dei documenti di ammissibilità [specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità (DA) pertinenti] rilasciati il (inserire la data), che sono stati da lui verificati e sono stati rilasciati precedentemente alla spedizione della partita".

- b) Per tutti i prodotti

Successivamente alla conferma della parte esportatrice, conformemente all'articolo 12, che si è manifestata una malattia figurante all'allegato V, sezione 5, capitolo 29.B, si devono applicare ai certificati sanitari ufficiali i pertinenti attestati supplementari, come descritto nell'allegato V, sezione 5, capitolo 29.B. I pertinenti attestati supplementari di cui all'allegato V, sezione 5, capitolo 29.B vanno utilizzati fino a quando la parte esportatrice adotta una decisione di regionalizzazione in conformità all'articolo 6, o come diversamente concordato tra le parti.

Sezione 2: Compilazione dei certificati

- a) All'atto del rilascio di un certificato cartaceo, la firma e il sigillo ufficiale applicati devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa.
- b) Per le esportazioni provenienti dalla Nuova Zelanda: all'atto del rilascio di un certificato sanitario ufficiale cartaceo, il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliere dove sarà presentata la partita.
- c) Per le esportazioni provenienti dall'Unione europea: il certificato sanitario ufficiale è redatto nella lingua dello Stato membro di origine e in lingua inglese.

⁽¹⁾ La data di spedizione è la data in cui la nave ha lasciato l'ultimo porto in Nuova Zelanda.

- d) Ogni partita destinata ad essere esportata è accompagnata da certificati sanitari originali o da documenti veterinari originali o da altri documenti originali, come specificato dall'accordo, recanti le informazioni sanitarie concordate.
- e) Sono autorizzate modifiche minori del formato del modello di certificato.
- f) I certificati sanitari ufficiali non devono necessariamente comprendere le note esplicative di guida alla compilazione, né gli attestati che non sono pertinenti alla partita.

Sezione 3: Trasmissione elettronica dei dati

- a) Lo scambio di certificati veterinari originali o di altri documenti originali o di informazioni può avvenire mediante sistemi cartacei e/o modalità sicure di trasmissione elettronica dei dati che offrano garanzie equivalenti di certificazione, compreso l'uso della firma digitale e un meccanismo di non disconoscibilità. Se la parte esportatrice sceglie di fornire certificati sanitari e/o documenti veterinari ufficiali in formato elettronico, la parte importatrice deve avere stabilito che sono fornite garanzie di sicurezza equivalenti. Il consenso della parte importatrice all'uso esclusivo della certificazione elettronica può essere registrato in uno degli allegati dell'accordo o per corrispondenza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo. Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'integrità del processo di certificazione, per premunirsi contro la frode e prevenire certificazioni false e fuorvianti.

Sistemi di trasmissione elettronica dei dati che offrono garanzie equivalenti:

Per la Nuova Zelanda: E-cert

Per l'UE: Traces

- b) Il certificato sanitario ufficiale è rilasciato e presentato al posto d'ispezione frontaliero:
- i) come certificato firmato originale in formato cartaceo, oppure
- ii) per via elettronica, mediante trasmissione elettronica dei dati utilizzando i sistemi E-cert e Traces secondo la procedura di cui alla sezione 3, lettera a).

Sezione 4: Controlli

L'autorità di controllo provvede affinché i funzionari preposti alla certificazione siano informati delle condizioni sanitarie applicate dalla parte importatrice a norma del presente accordo e siano tenuti a certificarne il rispetto ove necessario.

ALLEGATO VIII

CONTROLLI FRONTALIERI E TARIFFE DELLE ISPEZIONI

A. CONTROLLI FRONTALIERI DELLE PARTITE DI ANIMALI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Tipo di controllo frontaliero ⁽¹⁾ :	Tasso in %
1. Controlli documentali e d'identità	100
Entrambe le parti procedono al controllo della documentazione	

Per controllo d'identità si intende un controllo di conferma discrezionale ⁽²⁾ effettuato dall'autorità competente per assicurarsi che i certificati o i documenti sanitari o gli altri documenti previsti dalla legislazione sanitaria corrispondano al prodotto contenuto nella partita ⁽³⁾. Nel caso di container sigillati, tale controllo di identità può esplicarsi nella mera verifica che i sigilli siano intatti e che le informazioni di identificazione del container e il numero del sigillo corrispondano a quanto riportato nei documenti o nei certificati sanitari di accompagnamento.

⁽¹⁾ L'autorità competente può delegare tali attività, comprese le ispezioni fisiche, a una persona responsabile o a un'agenzia, secondo la legislazione della parte importatrice.

⁽²⁾ In conformità alla legislazione della parte importatrice.

⁽³⁾ Ai fini del presente allegato, "partita" indica una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari, o degli altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso modo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di tale paese. "Stesso modo di trasporto" indica il mezzo (ad esempio nave, aeromobile).

2. Controlli fisici (casuali o mirati)

Animali vivi, esclusi api e bombi	100
Api regine e piccole colonie di bombi	100
Pacchi di api e di bombi	50 ⁽¹⁾
Sperma/embrioni/ovuli	10
Animali vivi ⁽²⁾ e prodotti di origine animale destinati al consumo umano figuranti nell'allegato V della decisione 97/132/CE del Consiglio	1
Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano figuranti nell'allegato V della decisione 97/132/CE del Consiglio	1
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (spedite alla rinfusa)	100 % per le prime 6 partite e successivamente da 1 a 10 %.

B. TARIFFE DELLE ISPEZIONI

Le tariffe specificate ai punti B.I e B.II del presente allegato si applicano alle importazioni.

Le tariffe, salvo diverso accordo, sono stabilite in maniera tale da limitarsi a recuperare i costi effettivi del servizio d'ispezione alle frontiere e non sono superiori alla tariffa equivalente per partita esatta per gli stessi prodotti importati da altri paesi terzi.

B.I. Per l'Unione europea**Tariffe delle ispezioni per animali vivi e germoplasma:**

Si applicano tariffe delle ispezioni in conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 882/2004.

Prodotti di originale animale:

Si applicano tariffe delle ispezioni in conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 882/2004, ridotte nella misura del 22,5 % ⁽³⁾. Tuttavia, in caso di transito di merci attraverso l'Unione, si applicano tariffe delle ispezioni in conformità all'allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 senza riduzione.

B.II. Per la Nuova Zelanda**Tariffe delle ispezioni per animali vivi e germoplasma:**

Si applicano tariffe delle ispezioni in conformità alla normativa della Nuova Zelanda "Biosecurity (Costs) Regulations".

Prodotti di originale animale:**Tariffe delle ispezioni per i soli controlli documentali e d'identità:**

Spedizione singola — massimo 149,60 NZD (+ gst) per partita

⁽¹⁾ Per partite di pacchi di api contenenti meno di 130 pacchi, il 50 % della partita deve essere sottoposto a ispezione. Per partite contenenti più di 130 pacchi, un campione di 65 pacchi scelti a caso dalla partita deve essere ispezionato per raggiungere un intervallo di confidenza del 95 % nell'individuare un'incidenza del 5 % della malattia.

⁽²⁾ Di cui all'allegato V, capitolo 10.

⁽³⁾ Calcolato in base all'ipotesi che il tasso di controlli fisici per le importazioni dalla Nuova Zelanda sia pari solo al 10 % del tasso dei normali controlli fisici applicati ad altri paesi terzi e all'ipotesi che il costo dei controlli fisici costituisca il 25 % dei costi totali da coprire con le tariffe.

Spedizioni comprendenti più container:— massimo 149,60 NZD (+ gst) per il primo container e massimo 75 NZD (+ gst) per container per i successivi container

Spedizioni alla rinfusa — massimo 149,60 NZD (+ gst)/ora

Tariffe delle ispezioni per i controlli documentali, d'identità e fisici:

Spedizione singola — tariffe delle ispezioni in conformità alla normativa della Nuova Zelanda:

Animal Health Biosecurity (Costs) Regulations

Public Health Fees and Charges Regulation

Adeguamento all'inflazione per le tariffe delle ispezioni della Nuova Zelanda:

Le tariffe neozelandesi possono essere adeguate annualmente applicando la seguente formula:

Tariffa massima delle ispezioni =

tariffa delle ispezioni figurante nell'allegato VIII × (1 + tasso di inflazione media/100*) (anno in corso — 2009)

* calcolato su base continuativa per la Nuova Zelanda, come pubblicato dalla Banca centrale della Nuova Zelanda.»
